

STORIA ECONOMICA

ANNO XIX (2016) - n. 2



Edizioni Scientifiche Italiane

Direttore responsabile: LUIGI DE MATTEO
Comitato di Direzione: LUIGI DE MATTEO, ALBERTO GUENZI,
PAOLO PECORARI

La Rivista, fondata da Luigi De Rosa nel 1998, si propone di favorire la diffusione e la crescita della Storia economica e di valorizzarne, rendendolo più visibile, l'apporto al più generale campo degli studi storici ed economici. Di qui, pur nella varietà di approcci e di orientamenti culturali di chi l'ha costituita e vi contribuisce, la sua aspirazione a collocarsi nel solco della più solida tradizione storiografica della disciplina senza rinunciare ad allargarne gli orizzonti metodologici e tematici.

Comitato scientifico: Frediano Bof (Università di Udine); Giorgio Borelli (Università di Verona); Andrea Cafarelli (Università di Udine); Aldo Carera (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Giovanni Ceccarelli (Università di Parma); Daniela Ciccolella (CNR-Issm); Alida Clemente (Università di Foggia); Francesco Dandolo (Università Federico II di Napoli); Francesco D'Esposito (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara); Marco Doria (Università di Genova); Giovanni Farese (Università Europea di Roma); Giulio Fenicia (Università di Bari); Luciana Frangioni (Università del Molise); Paolo Frascani (Università L'Orientale di Napoli); Maurizio Gangemi (Università di Bari); Andrea Giuntini (Università di Modena e Reggio Emilia); Amedeo Lepore (Seconda Università di Napoli); Germano Maifreda (Università di Milano); Daniela Manetti (Università di Pisa); Paola Massa (Università di Genova); Giampiero Nigro (Università di Firenze); Nicola Ostuni (Università Magna Græcia di Catanzaro); Paola Pierucci (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara); Gianluca Podestà (Università di Parma); Mario Rizzo (Università di Pavia); Gaetano Sabatini (Università di Roma Tre); Giovanni Vigo (Università di Pavia).

Storia economica effettua il referaggio anonimo e indipendente.

Direzione e redazione: Prof. Luigi De Matteo, vico S. Maria Apparente, 44, 80132 Napoli; Università di Napoli "L'Orientale", Dipartimento di Scienze Sociali, Largo San Giovanni Maggiore, 30, 80134 Napoli – Tel. 081/6909483; *e-mail:* dematteo@unior.it

Gli articoli, le ricerche, le rassegne, le recensioni, e tutti gli altri scritti, se firmati, esprimono esclusivamente l'opinione degli autori.

Amministrazione: Edizioni Scientifiche Italiane, via Chiatamone 7, 80121 Napoli – tel. 081/7645443 pbx e fax 081/7646477 – Internet: www.edizioniesi.it; *e-mail:* info@edizioniesi.it

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 4970 del 23/6/1998. Responsabile: Luigi De Matteo.

Copyright by Edizioni Scientifiche Italiane – Napoli.

Periodico esonerato da B.A.M. art. 4, 1° comma, n. 6, d.P.R. 627 del 6-10-78

SOMMARIO

ANNO XIX (2016) - n. 2

ALLA RICERCA DEL «NEGOZIANTE PATRIOTA». MORALITÀ MERCANTILI E COMMERCIO ATTIVO NEL SETTECENTO a cura di Biagio Salvemini

<i>Virtù, mercantilismi e mercanti dell'Europa settecentesca. Qualche considerazione introduttiva</i> di Biagio Salvemini	p.	369
ANDREA ADDOBATI, <i>Questa non è Sparta! Il nababbo e il negoziante patriota in una commedia di Samuel Foote</i>	»	385
DANIELE ANDREOZZI, « <i>Ne pas celui de la Nation</i> ». <i>Moralità, norme, interessi e commerci tra Trieste, il mare e gli spazi mercantili (XVIII secolo)</i>	»	403
FRANCESCO CAMPENÒ, <i>Il mercante eroico: elogi funebri di negozianti nella Napoli del Settecento. (La morale mercantile secondo Antonio Jerocades)</i>	»	433
ANNA STELLA CARRINO, « <i>Tous ces différents négociants étrangers sont autant des sangsues de la place de Marseille</i> ». <i>Forme di patriottismo in una place marchande fra Sei e Settecento</i>	»	461
DANIELA CICCOLELLA, <i>Il prezzo della patria. Stato, negozianti e regolazione dei prezzi alla voce nel Mezzogiorno nel secondo '700</i>	»	491
ALIDA CLEMENTE, <i>Aporie della moralità mercantile e governo politico del mercato: un negoziante 'virtuoso' nella carestia del 1764</i>	»	531
ANGELA FALCETTA, « <i>Ad utilità del commercio de' due Regni</i> ». <i>L'orizzonte morale dei mercanti greco-ottomani nel Regno di Napoli (XVIII secolo)</i>	»	561
STORICI		
ANDREA GIUNTINI, <i>Giorgio Mori: la storia l'economia la politica</i>	»	587
ANGELO MOIOLI, <i>Sergio Zaninelli e la scuola di Mario Romani</i>	»	605

SOMMARIO

STORIOGRAFIA

- LUIGI ALONZI, *Per la storia della storia economica: questioni di metodo e prospettive d'indagine* » 639

RECENSIONI E SCHEDE

- S. ZOPPI, *Pietre di confine. Personali apprendimenti*, Rubbettino, Sovveria Mannelli 2015 (G. Farese) » 671
- Incontri di civiltà nel Mediterraneo: l'Impero ottomano e l'Italia del Rinascimento: storia, arte e architettura*, a cura di Alireza Naser Eslami, Olschki, Firenze 2014 (M.P. Zanoboni) » 675
- P. BRAUNSTEIN, *Les allemands à Venise (1380-1520)*, École française de Rome, Rome 2016 (M.P. Zanoboni) » 677

IL PREZZO DELLA PATRIA.
STATO, NEGOZIANTI E REGOLAZIONE DEI PREZZI
ALLA VOCE NEL MEZZOGIORNO NEL SECONDO '700

L'uso peculiare del Regno di Napoli di contrattare *commodities* ai prezzi *alla voce* (prezzi negoziati collettivamente o decretati da un'autorità locale) è tradizionalmente considerato tra le principali prove dell'indole usuraria dei negozianti che operavano nel Mezzogiorno e, in certa misura, anche dei limiti del riformismo borbonico tardo-settecentesco che, malgrado le istanze di eminenti illuministi napoletani, non vietò l'uso delle *voci*. L'articolo rileva le debolezze documentarie e interpretative di tale lettura che, osservando i prezzi *alla voce* attraverso la lente del liberismo, ha ignorato la loro dimensione comune (collettiva e pubblica) e, di conseguenza, ha travisato sia i termini e le ragioni dell'intervento dello Stato in materia di *voci*, sia il ruolo svolto dalle *voci* e dagli stessi negozianti nelle difficili condizioni dell'economia del Regno nella seconda metà del XVIII secolo.

Regolazione dei prezzi, prezzo di mercato *vs* giusto prezzo, ruolo sociale ed economico del negoziante, modernizzazione, Giuseppe Palmieri

Historians regard the use, typical of the Kingdom of Naples, of trading commodities at *alla voce* prices (collectively negotiated prices or prices fixed by a local authority) as proof of the usurious nature of the merchants operating in the Kingdom and, to some extent, of the limits of the Bourbons' reformism in the late Eighteenth century, which failed to abolish *alla voce* prices, in spite of the pressure exercised by distinguished enlighteners. This essay exposes the weaknesses of this interpretation, which, by looking at *alla voce* prices through the lens of economic liberalism, obscures their collective and public dimension and consequently fails to grasp the terms and reasons of governmental action on this subject, and even the role played by *voci* and by the merchants themselves in the arduous economic conditions of the Kingdom during the second half of the century.

Prices regulation, market price *vs* just price, social and economic role of the merchant, modernization, Giuseppe Palmieri

1. *Una questione morale: contratti e prezzi alla voce*

Il Mezzogiorno moderno annovera un particolare tipo di prezzo dei prodotti agricoli e semi-industriali: il *prezzo alla voce* o, semplicemente, *voce*¹. Attestata dal basso medioevo al XIX secolo, la *voce* era un prezzo ‘dichiarato’ da soggetti che reputavano di essere e che erano reputati idonei a indicare il valore di un determinato prodotto. Non aveva altri elementi necessari. Difatti, anche se con notevoli permanenze, variano nel tempo le località nelle quali erano decretate *voci*², i soggetti cui era riconosciuta la facoltà di decretarle³ e la giurisdizione delle *voci*, cioè il raggio (regionale, nazionale, internazionale) entro il quale operavano coloro che regolavano le loro transazioni secondo la *voce* di una determinata località⁴; variano le procedure e i criteri di decretazione, ovvero il numero e la tipologia dei soggetti consultati, i dati raccolti e i parametri ritenuti rilevanti ai fini della ‘formazione’ dei

Abbreviazioni: *AD* = Attuari diversi; *ASN* = Archivio di Stato di Napoli; *MF* = Ministero delle Finanze; *RCS* = Regia Camera della Sommaria.

¹ Per una trattazione sistematica e per i riferimenti bibliografici, D. CICCOLELLA, A. GUENZI, *Scambi e gestione del rischio sui mercati locali e regionali. Il contratto alla voce nel Mezzogiorno in età moderna*, «Storia economica», XI (2008), 1, pp. 41-79 (anche in *Les sociétés méditerranéennes face au risque. Économies*, Institut Français d'archéologie orientale, Caire 2012, pp. 241-272), da cui, se non diversamente indicato, sono ripresi gli esempi che seguono.

² Ad esempio, la *voce* del grano di San Giovanni Rotondo in Puglia (detta di *Sant'Onofrio*, dal santo del giorno in cui fu decretata fino al 1575) decadde a metà del XVII secolo, soppiantata dalla *voce* di Foggia. A fine '600 pare esistesse una *voce* dell'olio di Brindisi (*ASN, RCS, AD*, fs. 509, f.lo 10, *Atti per la voce degl'ogli della città di Gallipoli* [d'ora in poi *Atti voce Gallipoli*], Leonardo e Geronimo Montenegro a Giuseppe Ferrazzani, Brindisi, 22 novembre 1766), di cui non si ha più notizia nel secolo successivo.

³ Dal XVI al XVIII secolo la *voce* della seta di Monteleone (Calabria Ultra) fu decretata dal duca; la *voce* del grano di Barletta da un'assemblea di produttori e negozianti; la *voce* dello zafferano dell'Aquila, nel XVII secolo, dal Consiglio comunale. Molte *voci* erano decretate dai governanti delle *università* (i comuni).

⁴ Nel secondo '700 la *voce* dell'olio di Gallipoli aveva rilievo internazionale (v. *infra*). Sulla *voce* del grano di Barletta, negli anni '70-'80, la Città di Napoli regolava i suoi acquisti per l'annona (E. ALIFANO, *Il grano, il pane e la politica annonaria a Napoli nel Settecento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1996, p. 237). Altre *voci*, o queste stesse *voci* in periodi diversi, avevano una giurisdizione più limitata, ma in generale, fino a metà '700, regolavano prodotti il cui mercato non era circoscritto all'area di produzione. È anzi probabile che i prezzi *alla voce* si siano affermati proprio come efficiente sistema di contenimento dei costi di transazione connessi al collegamento di mercati (e con mercanti) distanti (una funzione diffusamente analizzata da A. Guenzi nel citato articolo, pp. 72-79).

prezzi *alla voce*⁵. Varia, infine, di anno in anno, la quantità di prodotto valutato *alla voce*, perché di anno in anno i contraenti stabilivano liberamente se e in che misura rimettersi ai prezzi *alla voce*⁶.

La variabilità che, sotto i diversi aspetti richiamati, contraddistingue le *voci*, sommata alla carenza di studi sul concreto funzionamento dei singoli, numerosi 'sottosistemi voce' esistenti nel Regno, rende azzardata qualsiasi generalizzazione. Tuttavia le *voci* presentavano due tratti comuni che consentono, pur con cautela, di declinarle al singolare. La *voce* era tipicamente, anche se non esclusivamente, il prezzo di riferimento dei contratti di acquisto a termine che, in tal caso, erano appunto denominati *contratti alla voce*⁷. Ed era inoltre normalmente – ma non necessariamente – tra i prezzi più bassi dell'anno sulla piazza nella quale era decretata, perché era formata al momento del raccolto, e quindi rifletteva e talora coincideva con i prezzi correnti nella fase di massima offerta del prodotto sul mercato. Dai manuali per confessori del XVI secolo⁸ ai testi dei riformatori di fine '700⁹, fino agli studi della seconda metà del '900 sul mondo agricolo e commerciale meridionale¹⁰, il prezzo *alla voce* è stato evocato e analizzato quasi solo sotto questo profilo: l'attenzione si è cioè concentrata sul rapporto creditizio agganciato alla *voce* e sul 'livello' della *voce* rispetto ai prezzi correnti nel momento in cui era decretata o nel resto dell'anno, generando una letteratura non particolarmente ampia ma molto omogenea nell'approccio e, in buona sostanza, anche negli esiti inter-

⁵ Si veda il par. 3.

⁶ Mancano i dati, ma i verbali di decretazione talora segnalano l'assenza o, viceversa, l'eccezionale quantità di transazioni agganciate alla *voce*.

⁷ Per legge il prezzo del prodotto futuro non poteva essere determinato nel contratto (Prammatica *De emptione*, 22 agosto 1559). Acquirenti e venditori potevano rimettersi ai prezzi che sarebbero corsi su un certo mercato nel periodo della consegna, oppure alla *voce* che sarebbe stata decretata in una certa località.

⁸ *Somma corona de confessori, del R. D. Mauro Antonio Berarduccio di Bisceglia Dottore, & Maestro di Theologia; Dove si tratta d'ogni sorte di restitutione usure, & Cambij*, Appresso Gio. Battista Uscio, Venezia 1586, p. 142.

⁹ Ferdinando Galiani, Troiano Odazi, Domenico Grimaldi, Giuseppe Palmieri e altri, ampiamente richiamati in P. CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment. Economic Problems in XVIII Century Naples*, Istituto Italiano di Studi Storici, Napoli 1965, pp. 99-130, e A. MONTAUDO, *L'olio nel Regno di Napoli nel XVIII secolo. Commercio, Annona e Arrendamenti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2005, pp. 77-104 e 413-443.

¹⁰ Particolarmente influenti gli studi di Chorley e di P. MACRY, *Ceto mercantile e azienda agricola nel Regno di Napoli: il contratto alla voce nel XVIII secolo*, «Quaderni Storici», 21 (1972), pp. 851-909; Id., *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Guida, Napoli 1974.

pretativi, che ruotano attorno al carattere vessatorio per il produttore/venditore/debitore del Mezzogiorno di un uso contrattuale che lo impegnava a cedere al negoziante il suo prodotto al – basso, parassitario, usurario – prezzo della *voce*.

In realtà, come recentemente dimostrato¹¹, gli effetti usurari ascritti alla *voce* vanno imputati, se e dove rilevati, al contratto a termine, alla pratica, non solo meridionale, di acquistare e vendere anticipatamente la produzione. Era il contratto a termine a costituire, per dirla con san Bernardino Realino, un «pericolo dell'anima»¹²; a essere, per adottare un'espressione civilistica, iniquo, se l'acquirente/creditore presumeva e approfittava di una condizione di debolezza del venditore. Mentre la prassi, tutta meridionale, di sottostare al prezzo della *voce* istituiva una sorta di clausola di salvaguardia permanente per il venditore/debitore, perché impediva o quanto meno discriminava condizioni contrattuali più svantaggiose. La *voce*, è vero, era un prezzo relativamente basso, non si trattava però di una sua specificità ma di una caratteristica, meglio, di una probabilità dei prezzi di mercato dei prodotti agricoli all'indomani del raccolto, secondo quel ciclo stagionale dei prezzi individuato fin dal medioevo da giuristi e canonisti come meccanismo naturale (e perciò non usurario) che sovente, nella compravendita a termine, generava profitto per gli acquirenti.

La contrattazione *alla voce*, variante della contrattazione a termine ai prezzi di mercato, ne condivideva diversi 'difetti', ma la confusione tra le due tipologie contrattuali – manifestatasi fin dagli esordi della polemica riformista contro i contratti *alla voce*¹³, isolatamente notata già all'epoca¹⁴ ma protrattasi fino a oggi – ha offuscato la funzione e gli effetti propri delle *voci*. Assimilate ai contratti e colpite da una pressoché generale condanna storiografica, appena scalfita dalla cognizione dei vantaggi macroeconomici che il sistema offriva¹⁵, le *voci*

¹¹ CICCOLELLA, GUENZI, *Scambi e gestione del rischio*, pp. 45-52, 57.

¹² *Neapolitana, seu Lycien. Beatificationis, & Canonizationis ven. servi Dei Bernardini Realini Sacerdotis Professi Societatis Iesu*, Ex Typographia Rev. Camerae Apostolicae, Roma 1746, p. 107. La 'lezione' di Bernardino sul «contratto di Gallipoli», dell'agosto del 1579, è alle pp. 98-107.

¹³ T. ODAZI, *Riflessioni su i contratti alla voce*, s.n.t. [1782], e ID., *Della libertà de' prezzi ossia della necessità di abolire i contratti alla voce per tutte le derrate di questo Regno*, s.n.t. [1783].

¹⁴ «Di che dunque vogliamo dir male? de' contratti di anticipazione? del modo col quale si formano le voci? o semplicemente dell'uso di farle?», G. BELLITTI, *Considerazioni sulla libertà dell'annona e sull'abolizione dell'assisa del pesce*, s.e., Napoli 1791, p. 57.

¹⁵ Ne è usualmente rilevata l'importante funzione creditizia, ad esempio, il ruolo

sono considerate, per venire al tema che qui interessa, emblematiche del carattere patologico sia del fare negozio sia del rapporto tra governo e uomini di negozio nel Mezzogiorno, in particolare negli anni di regno di Ferdinando di Borbone.

Il paradigma interpretativo dominante è legato agli studi dedicati oltre quarant'anni fa da Chorley e Macry ai tre prodotti strategici dell'economia meridionale (grano, olio e seta) e configura, più che un sistema di negozio, un sistema di sfruttamento, con deboli o discutibili occasioni di intervento da parte del governo. In estrema sintesi¹⁶, il negoziante sfruttava la fragilità finanziaria dell'impresa agricola, incettando il prodotto al di fuori del mercato (attraverso l'acquisto anticipato), a prezzi bassi o inferiori a quelli di mercato (*le voci*). La dipendenza della *agricultural community* dal credito *alla voce*, che «worked systematically to their disadvantage», spiegherebbe la sua «profound hostility» nei confronti dei negozianti i quali, nelle testimonianze coeve, assumevano «a sinister and evil character». La catena commerciale contemplava, peraltro, anche uno sfruttamento 'intraspecifico', dei negozianti napoletani (per definizione «monopolisti») sui negozianti provinciali, perché erano i primi a fornire ai secondi i capitali necessari per le anticipazioni *alla voce* fatte ai produttori. Il governo, per parte sua, «assecondava» o era «assoggettato» ai negozianti. Un ruolo più attivo, non certo virtuoso, è riconosciuto al Tribunale della Sommaria, la massima magistratura fiscale del Regno, dotata di un'ampia giurisdizione sulle questioni economiche: dopo la crisi cerealicola del 1759-64, quando il «vincolismo annonario» avrebbe avuto la meglio sul mercantilismo del periodo carolino, e fino agli

nella redistribuzione della rendita tra la Capitale e le province e nell'espansione delle terre a coltura in Capitanata dopo la carestia del 1764 (E. CERRITO, *Strutture economiche e distribuzione del reddito in Capitanata nel decennio francese*, in *Produzione, mercato e classi sociali nella Capitanata moderna e contemporanea*, a cura di A. Massafra, Amministrazione provinciale, Foggia 1984, p. 199, col quale concorda lo stesso MASSAFRA, *Recenti studi sulla Capitanata tra metà Settecento e primi decenni dell'Ottocento: considerazioni e temi per una discussione*, in *Daunia felix. Società, economia e territorio nel XVIII secolo*, a cura di F. Mercurio, Claudio Grenzi Editore, Foggia 2000, pp. 22-23). In CICCOLELLA, GUENZI, *Scambi e gestione del rischio*, pp. 72-79, è invece rimarcata la funzione commerciale, in particolare, del prezzo *alla voce*, come istituzione (*à la North*) che riduceva «il livello d'incertezza che permeava la negoziazione», assicurando «un flusso degli scambi ordinato, continuativo, non conflittuale».

¹⁶ CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment*, part. pp. 57, 83-84, 91-98, 103-108; MACRY, *Ceto mercantile*, part. pp. 868-869; ID., *Mercato e società*, part. pp. 82-84, 325, 341, 347-351, 376, 393, 400, 438-439, 466-473.

anni '80, il «favore» della Sommaria verso i «monopoli», pungolato dai negozianti e dai deputati preposti all'approvvigionamento della Capitale con i loro ricorsi contro le *voci* decretate in provincia, si sarebbe espresso in una metodica «politica di ribasso» delle *voci*. Contro la Sommaria e in difesa del mondo agricolo si sarebbero schierati i riformatori, ma la svolta «vagamente fisiocratica» degli anni '80 si sarebbe scontrata con la «barriera consolidata degli interessi di baroni, mercanti e capitalisti», impedendo ad un governo pure ormai 'illuminato' sugli «abusi» perpetrati attraverso le *voci* di assumere «decisioni risolutive», ovvero abrogatorie. La regolamentazione «moderata» introdotta nel 1788, imponendo la corrispondenza tra *voce* e prezzo medio corrente, avrebbe contenuto il furore calmieratore dei negozianti e della Sommaria, ma non emancipato la campagna dallo sfruttamento e dalle usure mercantili.

Dei due autori si sono recuperati, decontestualizzandoli, solo i materiali relativi al 'sistema voce' e, di questi, solo i più critici, ma, in definitiva, è questo il modello che ha permeato la storiografia e col quale occorre misurarsi per poter, intanto, ascrivere una qualche dimensione morale ai negozianti che operavano nel Mezzogiorno e, quindi, tornare a indagare l'evoluzione del rapporto tra governo e negozianti nel secondo Settecento. Sarebbe altrimenti difficile superare i termini del sillogismo di Tanucci – non riferito, è bene chiarire, al Regno di Napoli –, secondo il quale i mercanti erano «ladroni» e il «Monarca [...] parziale dei mercanti» conseguentemente «sospetto di aver più cura delle sue Dogane, che del bene dei popoli e dello Stato»¹⁷.

Nelle pagine che seguono si è scomposto e criticato il modello in quelli che, a giudizio di scrive, sono i suoi elementi costitutivi (documentari e interpretativi): il conflitto produttori-negozianti come fonte e come cifra esplicativa della funzione dei prezzi *alla voce* e della logica dell'intervento della Sommaria sulle *voci* (particolarmente i par. 2 e 5); il prezzo medio come unità di misura delle *voci* provinciali, dell'iniquità dei ricorsi mercantili che ne chiedevano il ribasso e della parzialità della Sommaria che ne avallava le istanze (part. 3 e 4.1); la letteratura riformista come fonte di storia delle *voci* invece che di storia del pensiero economico sulle *voci* (part. 4.2).

L'esito dell'analisi non è un modello alternativo ma uno scenario ancora aperto nel quale, però, le *voci*, i negozianti e il governo non

¹⁷ Tanucci a Luigi Viviani, Caserta, 25 febbraio 1770, rip. in E. VIVIANI DELLA ROBBIA, *Bernardo Tanucci ed il suo più importante carteggio*, II, *Le lettere*, G. C. Sansoni, Firenze 1942, p. 211.

sono sul banco degli imputati; soffrono le insufficienze strutturali del sistema produttivo del Regno, cooperano all'espansione del commercio d'esportazione, e subiscono una teoria economica d'importazione che ne rivela, d'un colpo, la distanza dalla 'modernità'.

2. *Del lupo e dell'agnello*¹⁸

La rappresentazione della *voce* come emblema del 'mercante ladrone' e della Sommaria sua 'parziale' è basata prevalentemente sugli scritti di alcuni riformatori meridionali¹⁹ e su una limitata base documentaria, per lo più fonti processuali che, da un lato, per loro natura, restituiscono momenti patologici di un sistema e, dall'altro, nel caso particolare delle *voci*, non supportano letture univoche.

Un processo relativamente semplice per numero e rilievo dei soggetti coinvolti e per la scarsa importanza del prodotto locale può ben esemplificare caratteristiche e insidie della fonte, ovvero la 'tipicità' delle argomentazioni e delle reciproche accuse e l'irrisolvibile antinomia delle testimonianze addotte. L'oggetto del contendere è la *voce* dell'olio di Cetraro del 1803²⁰, *voce* che, con ogni probabilità, regolava solo le contrattazioni locali²¹. Cetraro, infatti, 5.000 abitanti circa, «posta in su di una rocca asprissima d'incomodo accesso» poco distante dal mar Tirreno, fino ai primi anni '90 «non abbonda[va] di

¹⁸ «Nelle contese agitate ne' Tribunali si è costantemente rappresentata la favola del Lupo e dell'Agnello, e si son terminate nella stessa guisa», G. PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, per Vincenzo Flauto, Napoli 1788², p. 350. Il riferimento è ai processi sulle *voci*, nei quali il lupo era, ovviamente, il negoziante, e che, sentenziandosi spesso il ribasso delle *voci*, terminavano, come la favola, con la soppressione del produttore/agnello (p. 351n). Singolarmente, nella classica traduzione di Trombelli il lupo di Fedro è (come nel sillogismo tanucciano) un ladrone: «allor che ingorda fame punse il ladron a ricercar tal rissa»..., G.-G. TROMBELLI, *Le favole di Fedro liberto d'Augusto, tradotte in versi volgari*, appresso Francesco Pitteri, Venezia 1735, p. 3.

¹⁹ Odazi *in primis*, ma anche Galanti e, soprattutto, Palmieri; mentre ad un fronte moderato o "favorevole ai mercanti" appartenerebbero Galiani, Grimaldi e Vincenzo Pecorari.

²⁰ ASN, RCS, AD, fs. 261, *Atti per la voce dell'olio della Terra del Cetraro in Provincia di Cosenza*.

²¹ Fino a vent'anni prima, e presumibilmente ancora al 1803, la *voce* di riferimento della provincia di Calabria Citra era decretata a Rossano, importante centro produttivo sul versante ionico (MONTAUDO, *L'olio*, p. 81). Dagli atti del processo emerge che la *voce* di Cetraro si decretava già da tempo, che anche Diamante (25 km a nord) aveva una sua *voce*, mentre ad Amantea (50 km a sud) non si decretava.

olio» e produceva poco grano; l'attività principale era la produzione di seta grezza²², ma anche questo centro del cosentino dovette risentire della crisi che investì la sericoltura calabrese nell'ultimo ventennio del secolo e ricercare qualche compensazione nell'olio, il prodotto di punta del Regno nello stesso ventennio²³. Una riconversione produttiva con apprezzabili riscontri nella vicenda che vede un 'negoziante napoletano', Gaetano Palombo, opporsi all'Università (il comune) di Cetraro riguardo alla *voce* dell'olio.

Palombo, che aveva «anticipato molte somme di denaro a diverse persone» in cambio di olio *alla voce*, ricorre in Sommaria contro la «insolita, ed alteratissima», «capricciosa e astiosa» *voce* pubblicata il 15 novembre 1803 dal Sindaco (20 carlini lo stajo). Chiede che il tribunale la abbassi tenendo conto dei prezzi correnti a Cetraro, nei paesi circostanti (15-17 carlini) e anche a Napoli (25,75 carlini), dove la vendita si fa «a lido di mare», ossia coi dazi e i costi di trasporto a carico del venditore (6 carlini e più). Lamenta il mancato «lucro» sul danaro anticipato ai produttori, in altre parole, pretende un interesse, che, nello specifico, consisterebbe nel «godere almeno del prezzo medio». Si appella, in generale, alle esigenze del «commercio» e della «negoziante» e alla necessità di approvvigionare la Capitale «a prezzi discreti». Esibisce varie fedeli giurate su compravendite fatte a Cetraro e nella vicina Belvedere, a o per Napoli, su costi di trasporto, nolo, dazi e balzelli vari.

L'Università, per contro, accusa Palombo di aver prodotto fedeli false, procurate da suoi soci e collusi, e presenta testimonianze di tutt'altro segno: sulla «universale penuria» della raccolta dell'olio a livello locale, regionale e nazionale; sui prezzi dunque alti «più del solito», fino a 20 carlini a stajo, ma che sarebbero stati più alti se Palombo e altri negozianti suoi sodali non avessero «minacciati, e sbanditi dalla Padria» i «Forastieri» accorsi per farne acquisto; sui prezzi di Napoli fino a 31 carlini e su spese di trasporto e dazi attorno ai 4 carlini che, con la *voce* decretata, avrebbero assicurato ai negozianti un notevole margine di profitto e un interesse del 30% sul capitale

²² L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, III, presso Vincenzo Manfredi, Napoli 1793, p. 461. Giustiniani ripete alla lettera una descrizione di Sarconi di 10 anni prima, ma l'osservazione diretta del 'visitatore' Galanti prospetta un quadro analogo, G.M. GALANTI, *Giornale di viaggio in Calabria (1792)*, a cura di A. Placania, Società editrice napoletana, Napoli 1982, p. 297.

²³ Cfr. D. CICCOLELLA, *Il setificio meridionale tra età rivoluzionaria, Decennio francese e Restaurazione. Dinamiche di mercato e nuovi assetti produttivi*, «Storia economica», VIII (2005), 2, pp. 360-363; MONTAUDO, *L'olio*, pp. 163-165.

anticipato ai produttori: «non è sufficiente combenso all' avida ingordigia del negoziante Palombo?». L'Università difende la *voce* anche sul motivo dell'eccezionale stato di indebitamento della popolazione, esito della carestia cerealicola che, quell'anno, aveva spinto il prezzo del grano «alla scandalosa ragione» di 50 carlini a tomolo: in molti, infatti, si erano obbligati a consegnare olio in cambio del grano preso a credito²⁴, col patto peraltro di non dover rendere tanto olio per quanto grano (in valore) avevano ricevuto, ma uno stajo d'olio ogni 10 carlini di grano ricevuti, così che molti piccoli produttori sarebbero stati costretti ad acquistare sul mercato, a prezzi superiori alla *voce*, l'olio che si erano obbligati a consegnare ai loro creditori. La *voce* decretata, rimarcava l'Università, era semmai troppo bassa, perché la drammatica condizione dei «Cittadini» avrebbe dovuto far pendere la bilancia a loro favore, ma il Sindaco, «mettendo a calcolo le circostanze de' Negozianti, che avevan sofferta la mora del danaro, e de' generi anticipati», aveva optato per «un prezzo equo, e ben adattabile per gli uni, e per gli altri». E, a riprova, si allegava il ricorso uguale e contrario a quello di Palombo presentato da 49 «Particolari Cittadini» di Cetraro perché la «pregiudiziale» *voce* fissata dal Sindaco fosse, invece, aumentata.

I litiganti esibiscono il più tipico campionario delle contrastanti testimonianze (e delle reciproche accuse di falsità) che popolano gli atti processuali sulle *voci*. A chi credere? Al Sindaco, secondo il quale la sola ragione che aveva mosso Palombo e gli «usurari Mercadanti» suoi sodali era che quell'anno, al contrario dei precedenti, «non poteagli riuscire di strabocchevolmente arricchirsi su l'altrui sostanze»? O a Palombo, quando afferma di «non [essere] uno di questi usurarj», di essersi anzi adoperato «per non far perire dalla fame quella povera gente», procurando grano e rivendendolo per lo stesso prezzo di 32 carlini a tomolo per il quale l'aveva acquistato? Sarà vero, come asserisce il Sindaco, che le compravendite attestate dal negoziante sono a prezzi più bassi perché di «ogli cattivi, e fecciosi», o «dettate dalla necessità, dallo stato critico di qualche povero infelice», o relative a piccole partite, irrilevanti ai fini della *voce* perché non si poteva «da un principio molto ristretto cavare una conseguenza molto generale»? O è vero invece che in novembre, al momento della decretazione, i prezzi non superavano i 17 carlini? Le carte, pur insolitamente ab-

²⁴ Per le «straordinarie circostanze» del 1802-03 (che investirono anche altre aree italiane) il governo ordinò che il grano accreditato nel corso dell'annata fosse valutato a non più del 20 per cento sopra la *voce* del 1802 (Bando 27 luglio 1803).

bondanti, non consentono di rispondere. Accogliere l'una o l'altra versione dei fatti implica dunque un giudizio di attendibilità che, però, rimane sostanzialmente aprioristico. Nel 'modello voce', è la «naturale presunzione» a favore della parte più debole – per definizione, il debitore – che fa del negoziante un 'ladrone' che tenta di allargare i suoi già (supposti) ampissimi margini di profitto 'complotando' per ottenere una riduzione della *voce*²⁵. Ed è sulla stessa presunzione che poggia il biasimo nei confronti della Sommaria che, con i suoi ribassi (nel caso in esame, la *voce* fu abbassata a 18 carlini), 'favorisce' i negozianti²⁶.

Su un altro piano, questa lite fin qui descritta attenendosi allo schema del conflitto tra 'monopolisti napoletani' e 'poveri produttori provinciali', cui indubbiamente si prestano i processi sulle *voci*, richiede, a ben vedere, una lettura diversa. A cominciare dal 'negoziante napoletano' Gaetano Palombo, poco in linea col tipo del monopolista. Gaetano, infatti, non è un "don" ma un "padron", un padrone di barca, semplice trasportatore di seta grezza da Cetraro a Napoli dalla metà degli anni '70 ai primi anni '90²⁷. Il processo attorno alla *voce* lo vede impegnato nel commercio di grano e di olio, e nelle carte si definisce ed è quasi sempre definito «negoziante», ma è ancora «padron Gaetano» in una testimonianza dei sacerdoti e notabili locali, e così egli stesso si dichiara in un contratto stipulato a Napoli, ed è ai padroni di barca, segnatamente positanesi e sorrentini, come lui attivi a Cetraro e nella vicina Belvedere, che chiede di testimoniare in suo favore.

Contribuisce a complicare la lettura della vicenda l'insistito riferi-

²⁵ Apriorismo già presente e anzi enunciato nella letteratura riformista 'anti-voce': era reputata «illusoria» la possibilità che entrambe le parti ricorressero a «vendite false e simulate» per orientare le *voci*: «gl'Incettatori sono i ricchi e i potenti; i venditori sono i poveri e i bisognosi; sicché la naturale presunzione è contro il potere, e l'avidità dei primi» (ODAZI, *Della libertà de' prezzi*, p. 19); «questa soperchieria donde può più temersi, da poveri o da ricchi? da potenti o da deboli?» (PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità*, p. 351n). In contrario si veda *infra*, n. 36-37, 40, 57 e 76.

²⁶ Cfr. l'analisi delle vertenze sulla *voce* del grano di Foggia degli anni 1770-1776 in MACRY, *Mercato e società*, pp. 440-445.

²⁷ Cetraro era sede di *fondaco*, vi si potevano cioè ottenere i permessi doganali necessari per inviare la seta fuori provincia. Nei primi anni '90 vi transitavano 15-20 tonnellate di seta l'anno, un 20% della produzione provinciale (D. CICCOLELLA, *La seta nel Regno di Napoli nel XVIII secolo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2003, p. 323). Palombo trasportò quote anche consistenti della seta sdoganata a Cetraro, ma non partecipò direttamente al relativo commercio né intrattene rapporti esclusivi a monte o a valle della distribuzione: mosse seta incettata localmente da numerosi operatori e destinata a numerosi negozianti napoletani che, a loro volta, si rivolsero anche ad altri trasportatori (ASN, *Arrendamenti*, f.li 2273, 2279, 2291 e 2307).

mento dell'Università ai suoi «Cittadini». Si è detto dei «Cittadini» a favore dei quali il Sindaco avrebbe voluto fissare una *voce* più alta e dei «Particolari Cittadini» che avevano protestato contro la *voce* decretata. Ma il Sindaco fa anche riferimento alla «più sana parte d[ella] Cittadinanza» che lo aveva coadiuvato nella decretazione e, soprattutto, ai «Creditori Cittadini» che, al contrario di Palombo, non avevano reclamato: «tacquero», «non si lagnarono», benché «maggior diritto avrebbero avuto d'impugnare quella voce». Palombo, lo sappiamo, è un forestiero. È forse questa sua condizione, o quella di (neo) negoziante forestiero, e propriamente napoletano, ad essere additata dall'Università? Probabilmente no. Al «negoziante» che «dappiù tempo [...] traffica con felice successo i mari del Cedrarò» non si contestano «tutti quei comodi, e ricchezze» che ne ha tratto; al forestiero non si rimprovera, come in un microcosmo mercantile, di sottrarre ricchezza alla comunità locale: la «Cittadinanza non ha invidiato i suoi vantaggi», perché i «comodi del Commercio [...] formano la ricchezza di qualunque luogo». Quel che distingue Palombo, quel che il suo ricorso contro la *voce* ha svelato, è che «intendeva solo profittare de' vantaggi di quella Cittadinanza, ma senza darsi carico de' svantaggi». Negli anni precedenti egli ha rispettato la *voce* stabilita dal Sindaco non perché equa ma perché conveniente, e ora che l'equità della *voce* confligge con la sua convenienza non intende rispettarla, vi si vuole sottrarre. Quel che lo rende estraneo alla cittadinanza è che non intende farsi carico della critica congiuntura produttiva del 1803. In effetti, secondo il negoziante, la crisi cerealicola, il conseguente eccezionale indebitamento della popolazione, una raccolta dell'olio insufficiente a onorare i debiti contratti costituiscono un'«inetta ragione» di fissazione della *voce* ad un livello (secondo le testimonianze che presenta) superiore al prezzo corrente sul mercato.

Il conflitto sulla *voce* di Cetraro assume adesso contorni diversi. Non configura uno scontro tra ricchi negozianti e miseri produttori, né tra la Capitale e le province, né tra illecito e lecito, ma tra il «privato» e il «pubblico vantaggio»²⁸. Uno scontro che le parti enunciano e che tendiamo ad interpretare nel comune linguaggio del mercato (prezzi correnti, costi, tassi d'interesse), ma che le vede contrapporsi proprio sul punto del mercato come arbitro dei rapporti economici. L'«avida ingordigia» di padron Palombo starebbe nella pretesa di pagare il prodotto secondo il prezzo di mercato, l'«abuso» del Sindaco

²⁸ È il «pubblico vantaggio, quale devesi sempre preferire al privato», ASN, RCS, AD, fs. 261, *Atti per la voce dell'olio...*, Comparsa dell'Università, febbraio 1804.

nell'aver ignorato il mercato. Se così è, seppure disponessimo (e mai disponiamo) di dati sulle condizioni di mercato – se potessimo isolare le compravendite fittizie o di piccole partite o di olio scadente; appurare i costi di trasporto e tributari e il tasso d'interesse corrente; accertare, insomma, il 'vero' prezzo corrente, i 'veri' costi sostenuti, il 'vero' profitto perseguito –, non potremmo comunque conseguirne la ragione dell'una o dell'altra parte, se non accogliendone preventivamente la logica, la logica del "privato vantaggio", che solo dal punto di vista del "pubblico vantaggio" fa del negoziante un avido usuraio, o la logica del "pubblico vantaggio", che dal punto di vista del "privato vantaggio" non risparmia al pubblico amministratore l'accusa d'aver abusato del suo ufficio.

3. *Voci* e prezzo medio

Si tornerà sul "pubblico vantaggio" come terzo attore che può svolgere un ruolo di primo piano nella formazione e regolazione dei prezzi *alla voce*. Intanto è bene osservare che il dilemma pubblico-privato qui proposto come chiave interpretativa del conflitto sulla *voce* di Cetraro sarebbe potuto insorgere (accompagnato dalle stesse reciproche accuse di usure e di abusi) anche se l'Università avesse decretato una *voce* pari al prezzo medio corrente in piazza: in un diverso contesto economico, il negoziante avrebbe ugualmente potuto reputarla 'alterata' e ricorrere al tribunale perché fosse 'moderata'. In altre parole, e limitandosi a considerare il dilemma privato-privato (negozianti *vs* produttori) sul quale la storiografia economica si è concentrata, non esisteva uno specifico livello della *voce* rispetto ai prezzi correnti che fosse costantemente considerato 'giusto' (e non suscettibile di ricorso) dai creditori e/o dai debitori.

Il rapporto tra *voci* e prezzi correnti va approfondito, perché alla sua presunta esistenza è in parte legato il 'modello voce'. Infatti, benché sia stato correttamente osservato che «non esiste alcun rapporto istituzionalizzato tra prezzi correnti» e *voci*, il prezzo medio è stato assunto come normale punto d'arrivo dell'iter di formazione delle *voci*, uno sbocco naturale dal quale si sarebbero discostate solo se e nella misura in cui i «rapporti di forza tra le parti interessate», tra azienda agraria e ceto mercantile, facevano pendere la bilancia da una parte o dall'altra, determinando una *voce*, rispettivamente, poco più alta o poco più bassa del prezzo medio. In quest'ottica, una *voce* inferiore al prezzo medio è stata di per sé considerata un «ribasso», prova della capacità

di pressione politica dei negozianti e di sfruttamento della debolezza finanziaria dei produttori. Mentre i ricorsi contro le *voci*, frequentissimi negli anni '60 e '70 del '700, sono stati interpretati come una strategia mercantile volta ad ottenere *voci* inferiori al prezzo medio, al di sotto di quanto magari già ottenuto a livello locale, strategia che sarebbe stata sistematicamente avallata dalla Sommaria, «favourable to the merchants». Infine, il provvedimento del 1788 che per la prima volta regolamentava le modalità di formazione dei prezzi *alla voce*, stabilendo che dovessero coincidere, appunto, con la media dei prezzi correnti, è stato letto come un intervento di mero contenimento degli eccessi dei negozianti (e punitivo nei confronti della Sommaria), un semplice ritorno al passato, al «laissez faire» dei rapporti di forza locali nel quale si sarebbero formate e confermate le *voci*, attorno al prezzo medio, prima della 'stagione processuale' degli anni '60-'70²⁹.

Una recente revisione del 'modello' ha opportunamente messo in discussione la cifra (anche politica) del conflitto – produttori *vs* negozianti, le *voci* come espressione di uno scontro e dei «rapporti di forza tra le classi» – esaltando il momento, per così dire, concordatorio delle *voci*, di contemperamento dei differenti interessi contrattuali. Tuttavia, anche secondo questa lettura – comunque limitata, se non più al dilemma, all'incontro di interessi solo 'privati' – le *voci* conserverebbero un rapporto col prezzo medio: sarebbero state «normalmente» più basse, per riconoscere ai negozianti un (legittimo) interesse sul capitale anticipato ai produttori³⁰.

Si tratta, tuttavia, di posizioni congetturali, non suffragate da dati seriali³¹, e che trovano un riscontro solo parziale nei criteri di forma-

²⁹ MACRY, *Mercato e società*, pp. 23-24, 440 e *passim*; ID., *Ceto mercantile*, pp. 876-877; CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment*, pp. 93-98, 103-108.

³⁰ MONTAUDO, *L'olio*, pp. 79, 83-87; ID., *Southern Italy informal credit and markets during the modern age: the alla voce contract*, in *Informal credit in the Mediterranean area, XVI-XIX centuries*, a cura di A. Giuffrida, R. Rossi e G. Sabatini, New Digital Press, Palermo 2016, pp. 189-192. Si sostiene, in sostanza, la fondatezza teorica e la riferibilità al reale livello delle *voci* di un passo di Galiani secondo cui le *voci*, per non risultare dannose ai creditori, dovevano essere inferiori al «prezzo vero» del prodotto (*ibidem*).

³¹ Il giudizio di Macry è presumibilmente basato sull'analisi delle vertenze attorno alla *voce* del grano di Foggia. Stando a un prospetto pluriennale redatto dalla Dogana, negli anni 1737-1758 il rapporto tra *voce* e prezzo medio fu molto variabile (equamente distribuito tra pari, inferiore e superiore); mentre un prospetto presentato dai massari di Capitanata nel '76 – per difendersi da un ricorso dei mercanti (*Mercato e società*, pp. 442-445) –, indica per gli anni 1766-1775 (eccetto il '71) una *voce* sempre inferiore, talora di molto, al prezzo medio (le due serie ivi, p. 303, Tab.

zione delle *voci* di cui abbiamo notizia. Alcune procedure erano effettivamente rivolte solo ad accertare e decretare come *voce* la media dei prezzi correnti³²; un caso accertato di *voce* inferiore al prezzo medio è quello della *voce* del grano di Crotona³³; ma la maggior parte

3, e Id., *Ceto mercantile*, p. 875). Chorley, cauto nell'interpretazione delle fonti processuali, deduce il paradigma del 'prezzo medio violato' dalla regolamentazione del 1788 e da quanto ebbe a scriverne Palmieri (su cui v. *infra*, par. 4.2). Montaudou cita il caso della *voce* dell'olio di Bari del 1769 (decretata «per "equità" verso i negozianti» a 19,25 ducati a salma contro i 19,75-20 correnti) e una supplica del 1770 secondo cui la *voce* dell'olio di Gallipoli «era di solito 6-10 carlini più bassa dei prezzi correnti» (*L'olio*, p. 87n; *Southern Italy informal credit*, p. 189).

³² Nella «ritualità» della *voce* dell'olio di Seminara, che si decretava il 1° aprile, «il Governo [locale] per mezzo di uomini intelligenti ed onesti fa registrare tutti li prezzi, che corrono giorno per giorno nel frattempo di tre mesi ed infine poi congregati tutti gli ordini di persone, che interesse ci [h]anno, si fa la coacervazione in pubblico de' prezzi raccolti ed il prezzo medio è quello, che si pubblica» (ASN, RCS, *Consultationum*, vol. 400, f. 81v, *Consulta relativa al ricorso della Città di Seminara*, 29 novembre 1782; cfr. anche GALANTI, *Giornale di viaggio*, p. 224). Erano prezzi medi anche le *voci* del grano di San Severo (ASN, *Real Camera di Santa Chiara*, *Bozze di consulte*, b. 616, *Carte per la voce de' grani*) e di Taranto (MACRY, *Mercato e società*, p. 24) e quella dell'olio di Lanciano (ASN, RCS, *AD*, fs. 376, *Atti ad istanza delli magnifici Barone D. Cassiodoro de Lellis, D. Pietro Basile, D. Stefano di Giorgio, ed altri Negozianti della Provincia di Apruzzo Citra e l'Università di Lanciano, circa la voce dell'oglio di detta Città*). La *voce* dell'olio di Taranto, spiega il sindaco nel 1762, «è stata sempre regolata dall'unione de' prezzi de' vicini luoghi [Oria, Gallipoli, Francavilla, Grottaglie, Casalnuovo, Massafra e Castellaneta], quali summati e divisi fra di loro han fatto il prezzo della voce di Taranto [...] né vuole, senza grave scrupolo di coscienza, chi si inserisce in questa materia alterare o diminuire neppure un baiocco» (cit. in S. VINCI, *Regimento et governo. Amministrazione e finanza nei comuni di Terra d'Otranto tra antico e nuovo regime*, Cacucci, Bari 2013, p. 130), ma dai verbali del 1769 e del 1770 emerge qualche scostamento dal parametro del prezzo medio (cfr. ASN, RCS, *AD*, fs. 311, *Atti ad istanza della fedelissima Città di questa Capitale, e dell'Ill. i Flli Sanchez de Luna, ed altri Negozianti di questa predetta Città di Napoli Sopra la voce dell'ogli da farsi nelle Città di Gallipoli, Bari, Lecce, e Taranto in questo anno*, ff. 32-34 e 100-104).

³³ La procedura dichiarata da Crotona nel 1739 presenta ancora margini di dubbio: la *voce* «secondo l'antico solito» si era formata «colli prezzi [...] ne i trè giorni di Lunedì [...] di Agosto, da i trè prezzi si stabilisce il prezzo di mezzo tenendo pur considerazione all'interesse, che possono avere quelle persone che han applicato il loro danaro anticipato». Ma, sempre nel '39, Crotona concordò coi negozianti napoletani criteri meno ambigui: i napoletani avrebbero inviato un loro procuratore per assistere il «Magistrato» preposto a rilevare i prezzi nei primi tre lunedì di Agosto, e che sarebbe stato sentito al momento della decretazione della *voce*, che sarebbe stata fatta «nell'ultima settimana di agosto» «prendendosi il prezzo medio di tutte le dette come con diminuirsi lo che si stabilirà da due Teologi per la mora del danaro» (ASN, RCS, *Consultationum*, vol. 185, ff. 199v-201, *Consulta [...] intorno alla Voce delli prezzi de grani*, 22 ottobre 1739. Miei i corsivi). Mentre la *voce* dell'olio di Bari, di-

delle procedure non rivela un rapporto col prezzo medio. Tra i parametri talvolta (ma non sempre) dichiarati figura la «mora del danaro» anticipato dagli acquirenti³⁴ (talora valutata in presenza di ecclesiastici), ma, anche in questi casi, non si può dire se l'interesse riconosciuto ai creditori costituisse uno sconto sul prezzo medio: con lo sconto, la *voce* poteva risultare comunque superiore o, viceversa, lo sconto poteva essere 'applicato' ad un valore orientativo già inferiore a quello medio. Non sappiamo, quindi, se i ricorsi dei negozianti mirassero a conseguire *voci* sotto il prezzo medio, né se la Sommaria, con i suoi ribassi, le rendesse tali³⁵.

In definitiva, allo stato degli studi, il prezzo medio non è un dato ma una categoria interpretativa che, leggendo la *voce* attraverso la lente dell'economia classica, ha fissato idealmente l'asticella a quel determinato valore (o poco sotto) e giudicato iniqua ogni azione volta a un suo abbassamento. Ma c'è di più. Misurare la *voce* col metro del prezzo medio significa ignorare il suo carattere precipuo di prezzo vagliato e giudicato idoneo a soddisfare gli interessi in campo *indipendentemente* dal prezzo di mercato. È su questo metro non millimetrato che vanno, prima che misurati, storicamente collocati le *voci*, i reclami, gli stessi ribassi della Sommaria, espressioni di un contesto in cui era possibile, 'giusto', che un'istituzione altra dal mercato facesse il prezzo al quale i contraenti liberamente si rimettevano. Mer-

chiaratamente inferiore al prezzo medio nel 1769 (v. *supra*, nota 31), non sembra contemplasse una «moderazione» certa a favore dei creditori (cfr. ASN, RCS, AD, fs. 311, *Atti ad istanza della fedelissima Città...*, ff. 46-48 e 70-72).

³⁴ Ad esempio, per la *voce* della seta di Monteleone si dichiarava sempre di aver «havuta la mira al danaro che anticipatamente hanno goduto li venditori», ASN, *Archivi privati*, Archivio Pignatelli d'Aragona Cortes, serie Napoli, fs. 64, f.lo 3, *Copia del libro dei decreti dell'Udienza Ducale per la Voce della Seta di Monteleone dal 1582 al 1767* (d'ora in poi, *Decreti voce Monteleone*), 24 luglio 1734.

³⁵ La stessa Sommaria sembra dire di aver abbassato sotto il prezzo medio le *voci* dell'olio di Gallipoli del 1766, '68, '70, '75 e '77, ma i prezzi correnti di quegli anni che adduce a riprova (prescindendo dalla loro attendibilità) non sono i medi ma i massimi correnti in piazza, ASN, RCS, *Consultationum*, vol. 406, ff. 222-228, *Consulta relativa alla voce degli olij della Città di Gallipoli*, 17 marzo 1784 (di seguito, *Consulta voce Gallipoli*). Dovette invece risultare inferiore, e di molto, al prezzo medio il ribasso operato sulla *voce* di Bari del 1769 – decretata, si è detto, a 19,25 ducati la salma e poi ridotta dalla Sommaria a 17 ducati – se è vero che qualche negoziante, «riconoscendo improporzionata la riforma» e «di sommo pregiudizio alla povera gente», aveva deciso «per scrupolo di sua coscienza» di non approfittare del più vantaggioso prezzo statuito a Napoli e di rispettare, invece, la decretazione locale, pagando l'olio acquistato *alla voce* a 19,25 ducati (ASN, RCS, AD, fs. 311, *Atti ad istanza della fedelissima Città...*, ff. 63-64 e 70-72).

cato del quale nessuno (almeno da metà '500 con specifico riguardo al rapporto prezzi correnti-*voci*) metteva in dubbio la teorica capacità di esprimere il 'giusto prezzo' di un prodotto, ma della cui perfetta materializzazione si dubitava, sperimentandosi ampiamente le molteplici vie attraverso le quali era manipolabile³⁶.

Di qui, nei casi in cui la *voce* era formata come prezzo medio, una serie di 'correttivi' nella selezione dei prezzi correnti da mettere a calcolo, volti all'individuazione dei 'veri' prezzi di mercato da cui trarre il 'vero' prezzo medio³⁷. Mentre nei casi, ben più frequenti, in cui anche il 'vero prezzo medio' non era ritenuto il 'vero giusto prezzo' del prodotto³⁸, si adottavano parametri ampiamente discrezionali che nulla avevano a che fare coi prezzi correnti localmente: tra i più frequenti, la valutazione delle scorte, l'entità del raccolto locale, provinciale, nazionale, internazionale, la domanda interna e internazionale, le *voci* o i prezzi di altre località, i costi di produzione, il costo del danaro, l'entità delle anticipazioni erogate dai creditori³⁹. D'altra parte, si fosse

³⁶ Vie che, naturalmente, erano percorse anche per influenzare le *voci*. Sui «numerosi casi» di «compravendite simulate» da entrambe le parti per orientare la *voce* del grano di Foggia, MACRY, *Ceto mercantile*, p. 877n. Tra le molte testimonianze coeve, particolarmente autorevole quella di Jannucci, presidente del Supremo Magistrato di Commercio: «la callidità ora de' compratori, ed ora de' venditori, si è addestrata a far comparire simulate vendite, poco avanti di stabilirsi la voce, a prezzi più a loro giovevoli affinché riuscisse questa a seconda de' loro desiderj», G.B.M. JANNUCCI, *Economia del commercio del regno di Napoli* [1767-69], a cura di F. Asante, Giannini Editore, Napoli 1981, V, pp. 687 e 690.

³⁷ Ad esempio, per la *voce* dell'olio di Lanciano, dal calcolo della media si escludevano i prezzi degli acquisti fatti da «villani, che han ricomprato oglio per soddisfare li di loro Creditori», perché quei prezzi avrebbero potuto essere irregolarmente alti, non, si noti, per la debolezza contrattuale dell'acquirente, ma per il suo interesse, come debitore, a far decretare una *voce* più alta, oppure a simulare (con l'acquisto) di aver raccolto una quantità d'olio insufficiente ad onorare i debiti contratti, per poter disporre di parte del prodotto invece di consegnarlo ai creditori (ASN, RCS, AD, fs. 376, *Atti...*, f. 5, Lanciano, 15 dicembre 1775).

³⁸ Come sintetizzò Nicola d'Ajello, uno dei tre assessori del Supremo Consiglio delle Finanze consultati in tema di *voci* nel 1782-83 (v. *infra*), «non forma sicurezza per la giustizia la semplice coacervazione de' prezzi». Interessante che i tre prospettino i tre possibili rapporti tra prezzi correnti e *voci*: se d'Ajello descrive un rapporto variabile, per Galiani una *voce* «fatta con buona regola» doveva essere di un 8-10 per cento inferiore al prezzo medio, mentre per Grimaldi era un «prezzo medio». È da dire che, come proprietari e produttori d'olio, i Grimaldi (Domenico e, prima di lui, il padre, Pio) operavano a Seminara, dove in effetti la *voce* era un prezzo medio.

³⁹ Erano formate con criteri discrezionali, ad esempio, le *voci* della seta (CICCOLELLA, *La seta*, pp. 306-307), le *voci* dell'olio di Gallipoli, Rossano e Bari (ASN, RCS, AD, fs. 509, f.lo 1 *Diligenze per la formazione e pubblicazione della voce de*

trattato solo di accertare il prezzo medio (o poco meno), non si sarebbero allegate in occasione delle liti decine di 'fedi' sul raccolto più o meno ubertoso, sui provvedimenti doganali che, a Venezia o in Spagna, avrebbero favorito o compromesso l'esportazione, sulle ordinazioni ricevute o saltate da Napoli o dall'estero, e così via.

Quali che fossero i parametri adottati, il prezzo diventava oggetto di valutazione, di scelta, una scelta che implicava il disconoscimento del mercato come meccanismo automatico di determinazione del prezzo e l'ammissione della sua 'discutibilità', ex ante, da parte dei soggetti deputati a formare le voci, ma anche ex post, inevitabilmente, da parte degli interessati, come pure dei tribunali chiamati a risolvere le vertenze contro le voci⁴⁰. In questo quadro, la regola del prezzo medio introdotta nel 1788, benché sostanzialmente disapplicata⁴¹, rappresenta

primi prezzi dell'olio da determinarsi dalla Città di Gallipoli a 6 dicembre 1766 (anche per Rossano); CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment*, p. 104), le voci del grano, della lana e del formaggio di Foggia (S. DI STEFANO, *La ragion pastorale over commento sù la Prmatica LXXIX de officio Procuratoris Caesaris*, presso Domenico Rosselli, Napoli 1731, II, p. 473; A. MONTAUDO, *Economia pastorale, istituzioni intermedie e conflitti sociali*, in *La transumanza nell'economia dell'Irpinia in età moderna*, a cura di D. Ivone, Editoriale Scientifica, Napoli 2002, pp. 320-325), le voci del grano di Catanzaro e Barletta e delle lane agostine dell'Aquila (ASN, RCS, *Pandetta Negri*, fs. 135, f.lo 7 *Atti ad istanza di più Negozianti di questa Città, circa il doversi rimettere gli atti della voce de grani di Cotrone nella Regia Camera per la sua approvazione*, anno 1769; e fs. 92, f.lo 12, *Atti ad istanza di alcuni negozianti circa la voce della lana*).

⁴⁰ Interrogata sulla «regola» che seguiva nel trattare i ricorsi sulle voci, la Sommaria spiega che, oltre a verificare «il metodo tenuto» nel formarle, «considera, e riflette alla qualità de' generi di quei luoghi, in cui le voci si formano, alla spesa de' trasporti sino all'imbarco e difficoltà di esso, all'ubertosità, ò scarsezza di quel prodotto nel Regno, ed alli prezzi stabiliti, et che corrono nell'altre Piazze del Regno», e su queste e «altre considerazioni» decide per «la conferma, o per la moderazione o accrescimento delle voci» (ASN, MF, 2885bis, *Consulta relativa alle voci che si fanno delle derrate del Regno*, 7 gennaio 1783, d'ora in poi *Consulta voci Regno*); «li prezzi contemporanei si devono soltanto aver presenti [...], ma non già possono regolare e stabilire la voce», non se ne deve «gran conto avere», «perché discendono, se sian bassi dal bisogno, in cui siansi trovati i venditori del genere, ò essendo alti, da intrigo e cabala, che siasi voluta usare per trarne l'alterazione della voce» (*Consulta voce Gallipoli*).

⁴¹ Significativo che la pubblicistica coeva, fino a fine secolo, ignori il provvedimento. Sul persistente ricorso a parametri discrezionali nella formazione delle voci della seta e della voce dell'olio di Gallipoli, CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment*, p. 261, e MONTAUDO, *L'olio*, p. 81n. Una più sistematica adozione del criterio del prezzo medio risale al decennio francese, e si inquadra nel processo di burocratizzazione e gerarchizzazione propri del periodo: calcolata dal decurionato, sottoposta all'approvazione prima dell'intendente poi del ministro dell'Interno, la voce-prezzo me-

uno spartiacque, perché traccia il percorso di un'istituzione antica verso la 'modernità' (ma il legislatore dell'88 avrebbe detto verso la 'natura' dei rapporti economici), sospingendo dalla varietà verso l'uniformità delle modalità di determinazione del prezzo, dall'autodeterminazione verso l'etero-determinazione della mano invisibile del mercato e delle formule matematiche che dovevano palesarla.

4. *Conflitto e castigo*

La norma del 1788⁴², reiterata e precisata nel 1795 e nel 1797⁴³, enunciava il suo obiettivo – prevenire «le liti» – e individuava la causa della conflittualità attorno alle *voci* nel loro «cattivo metodo» di formazione, dipendente dagli «incerti giudizi degli uomini quando la cosa stessa parlava». Le autorità locali, coadiuvate da due rappresentanti dei venditori e due degli acquirenti, dovevano limitarsi a un'accurata annotazione dei prezzi correnti per un congruo numero di giorni, e dalla media semplice dei prezzi annotati sarebbe dovuta scaturire la *voce*: l'«esame dell'abbondanza, e della scarsezza [...], de' bisogni, e delle ricerche», era «inutile e superfluo, poiché il prezzo corrente è l'effetto ed il risultato di tali rapporti».

Saranno di seguito esaminati separatamente due punti-chiave della norma (e della sua recezione storiografica): una generale conflittualità attorno alle *voci* e il prezzo medio come 'rimedio'.

4.1. *Divergenze parallele*

Le contese attorno alle *voci* sono antiche quanto le *voci* stesse⁴⁴, il

dio resta nondimeno, ai tre livelli, oggetto di valutazione e di scostamenti (cfr. la ricca documentazione in ASN, *Ministero dell'Interno*, II appendice, fss. 1293 e 1508).

⁴² Dispaccio 7 maggio 1788, in *Repertorio amministrativo [...] compilato dal barone Pompilio Petitti*, IV, Tipografia di Gaetano Sautto, Napoli 1856⁶, p. 1.

⁴³ *Istruzioni per la formazione delle voci delle Derrate del Regno*, s.d., in *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, II, nella Stamperia simoniana, Napoli 1803, pp. 148-149 (la datazione al 1795 è nel dispaccio del 1797; a supporto, le *Istruzioni* furono annunciate e pubblicate nel «Giornale letterario di Napoli», XXXII, 1 agosto 1795, p. 100 e sgg.); il dispaccio 22 gennaio 1797 in A. DE SARIIS, *Epitome o sia indice generale della storia e del codice delle leggi del Regno di Napoli*, presso Vincenzo Orsini, Napoli 1797, p. 298: vi si prende atto della «inosservanza» delle «Regali Istruzioni del 1795», si incaricano i presidi provinciali di farle rispettare e si fissa per i ricorsi un termine di 20 giorni.

⁴⁴ Una lite sulla «voce de Santo Honofrio» in F. PATRONI GRIFFI, *Una contro-*

tasso di litigiosità sembra essere stato però, di norma, molto basso⁴⁵. Si può presumere pertanto che fossero decretate in modo da rispondere agli interessi in campo o, più probabilmente, da scontentare accettabilmente ora l'una ora l'altra parte⁴⁶, scoraggiando così i ricorsi giudiziari e preservando la continuità del sistema. *Quid novi* negli anni '60 e '70 del Settecento?

Un clima particolarmente conflittuale è pubblicamente segnalato, a quanto risulta per la prima volta, nel 1780, da Galiani⁴⁷, ma il problema doveva essere già da qualche anno dibattuto⁴⁸ e avvertito come urgente se, nel dicembre del 1782, fu «uno de' primi oggetti»⁴⁹ di cui il neo-istituito Supremo Consiglio delle Finanze investì i suoi tre assessori (lo stesso Galiani, Domenico Grimaldi e il presidente e avvocato fiscale della Sommaria Nicola d'Ajello) e la Camera della Sommaria⁵⁰. Verosimilmente, però, l'urgenza del governo non discese da una eccezionale estensione dei conflitti sulle *voci*⁵¹, ma dalla loro in-

versia tra Samuele Abravanel e i massari di Foggia (1538-1548), «Sefer Yuhasin», XIII (1997), pp. 35-44.

⁴⁵ La *voce* del grano di Foggia, ad esempio, fu oggetto di «dissenzioni» nel 1694, 1699 e 1706, ma vide poi «i Compratori, e Venditori [...] sempre concordi» fino al 1721, F.N. DE DOMINICIS, *Lo stato politico, ed economico della dogana della mena delle pecore di Puglia*, presso Vincenzo Flauto, Napoli 1781, III, pp. 226-227. Sulle poche liti relative alla *voce* della seta di Monteleone nel XVII secolo, CICOLELLA, *La seta*, p. 301n.

⁴⁶ Così secondo JANNUCCI, *Economia del commercio*, pp. 674-676.

⁴⁷ F. GALIANI, *Della moneta libri cinque*, nella stamperia simoniana, Napoli 1780², p. 400.

⁴⁸ Lo suggerisce lo stesso Galiani laddove ricorda «chi in tanto pericolo ha creduto men male abolir per sempre in tutto le voci» (*ibidem*). Inoltre, appare sintomatico che nel 1778 il governo fosse intervenuto a regolare il contenzioso giudiziario sulle *voci* (v. *infra*, note 105, 110 e 128).

⁴⁹ M. ZANGARI, *Piano economico per assicurare la raccolta dell'olio della Calabria Ulteriore*, s.e., Napoli 1783, p. 64.

⁵⁰ I loro rapporti in ASN, *MF*, fs. 2885bis: Ferdinando Galiani al re, 25 dicembre 1782; Domenico Grimaldi al re, 13 gennaio 1783; Nicola d'Ajello al presidente del Supremo Consiglio delle Finanze, 21 gennaio 1783 (da cui, se non diversamente indicato, i tre saranno di seguito citati) e la già citata *Consulta voci Regno*. Va segnalato che, come magistrato, d'Ajello aveva cognizione diretta dei processi sulle *voci*; egli inoltre, a partire almeno dal 1778 e fino al 1788, presiedette alla formazione della *voce* della seta di Terra di Lavoro (ASN, *MF*, fss. 1342 e 2455).

⁵¹ «Moltissime Università del Regno si formano le voci delle vettovaglie, e non vi è esempio, che per quelle si fosse mai eccitata una lite», BELLITTI, *Considerazioni sulla libertà dell'annona*, p. 48. Galiani fa risalire le liti ad «alcuni magistrati» (locali) negligenti nella formazione delle *voci* (*Della moneta*, p. 400); Grimaldi precisa di avere notizia di «abusi» solo «per riguardo a qualche Paese del Regno».

tensificazione in contesti produttivi e commerciali strategici per il Regno. All'epoca, infatti, si decretavano ogni anno oltre 30 *voci*⁵² e, per quel che sappiamo, solo alcune avevano subito frequenti ricorsi alla magistratura napoletana: le *voci* del grano, in particolare di Foggia e Barletta⁵³, e le *voci* dell'olio, segnatamente di Gallipoli e Bari⁵⁴. Di per sé, l'addensamento di ricorsi attorno a determinate *voci* non costituiva un fatto straordinario: era già accaduto in precedenza⁵⁵ e si sarebbe

⁵² Un elenco incompleto include le *voci* dell'olio di Gallipoli, Lecce, Taranto, Bari, Monopoli, Molfetta, Bisceglie, Rossano, Seminara, Badolato, Palmi, Vasto, Francavilla, Chieti, Lanciano, Ortona e Manoppello; della seta di Monteleone, Cosenza, Reggio, Tocco e Sorrento; del grano di Foggia, Barletta, Taranto, San Severo, Lanciano, Crotona e Catanzaro; del formaggio di Foggia e Crotona; della lana di Foggia, L'Aquila e Castel di Sangro. La regolamentazione annonaria introdotta nel 1743 (v. nota 59) aveva forse favorito la nascita di *voci* di rilievo solo locale, attestate dal secondo '700. Ad una deprecabile proliferazione di *voci* «in ogni piccolo luogo, e terra del Regno» fa riferimento d'Ajello.

⁵³ La *voce* di Foggia fu contestata dal 1773 al '76 (su ricorso dell'assentista di marina, poi dei massari, poi della Città di Napoli, poi di negozianti, quest'ultimo non accolto), e poi ancora dal '79 all'82 (su ricorso dell'assentista dei viveri per le truppe e/o dei massari) (MACRY, *Mercato e società*, pp. 441-445, 452-453, 467-468). La *voce* di Barletta subì ricorso dei mercanti e della Città di Napoli nel '67 e nel '68 (ALIFANO, *Il grano*, pp. 219, 226 e 239; ASN, RCS, *Pandetta seconda*, inventario, fs. 629, f.li 14514-14515); nel 1770, '73, '75 e '79 massari e negozianti forse delegarono alla Sommaria la formazione della *voce* (MACRY, *Mercato e società*, pp. 440-441; G. BELLITTI, *Per le voci di Foggia, e di Barletta sul grano, ed orzo del raccolto dell'anno 1779 in esclusione delle opposizioni della Città di Napoli, e del Complimentario dell'Assiento*, s.e., Napoli 1780); mentre alle istanze di Napoli si devono i processi del 1776-1778 (ASN, RCS, *Pandetta seconda*, inventario, fs. 629, f.li 14508-14510). Meno frequenti (o meno documentati) i ricorsi contro le *voci* di Taranto e Crotona, altre importanti aree di produzione: la prima fu abbassata nel '67 e forse nel '68 (ALIFANO, *Il grano*, pp. 219 e 226), la seconda nel '68 e '69 (ASN, RCS, *Pandetta Negri*, fs. 135, f.lo 7, *Att...*).

⁵⁴ Confermata dalla Sommaria nel '62 e nel '64, la *voce* di Gallipoli fu abbassata dal '66 al '70 e dal '72 al '75, confermata nel '76, abbassata nel '77, confermata nel '79 e nell'81, abbassata nell'83, confermata nell'86 (MONTAUDO, *L'olio*, pp. 90, 201n, 242n, 389-395, 402n; per il 1764, *Atti voce Gallipoli*; per il 1776, ASN, RCS, *AD*, fs. 376, *Atti ad istanza della Ill.re e fed.ma Città di Napoli circa la voce dell'ogli della città di Gallipoli*). La *voce* di Bari fu abbassata nel '69 e nel '73, confermata nel '74 e nel '76, abbassata dal '77 all'80, nell'82, '86 e '88 (MONTAUDO, *L'olio*, pp. 91, 201n, 244, 259n, 391n, 393-394). Riguardo alle altre *voci*, Taranto fu abbassata nel '69, '70, '72, '77 e '84; Rossano nel '72 e nel '77; Seminara nell'82; Vasto fu confermata nell'80 (ivi, pp. 201n, 244n, 389, 391n); Lanciano fu abbassata nel '76 (ASN, RCS, *AD*, fs. 376, *Att...* *Lanciano*).

⁵⁵ Si veda l'accurata analisi di Montaudò delle liti intorno alla *voce* del cacio di Foggia, dieci tra il 1734 e il 1747, intentate in quattro casi dai negozianti, in tre dai produttori, in tre da entrambe le parti, *Economia pastorale*, pp. 319-331.

ancora verificato dopo la riforma del 1788⁵⁶. È quindi lecito supporre che gli anni '60-'70 non si caratterizzarono per una crisi sistemica né per la frequenza dei ricorsi contro determinate *voci*, ma per la circostanza che le liti investirono contemporaneamente due prodotti (e le aree di produzione) cardine del sistema agricolo e commerciale del Regno.

Stando così le cose, il 'modello voce', che individua la causa dei conflitti in un'aggressiva strategia di «ribasso» dei negozianti, sarebbe ancor meno persuasivo, perché una maggiore bellicosità avrebbe dovuto esercitarsi in modo più diffuso, investire anche altri prodotti e altre aree. Sarebbe, piuttosto, ragionevole indagare le vicende dei due settori produttivi e/o delle aree contrassegnate dai conflitti. Le continue liti attorno alla *voce* del cacio di Foggia a cavallo degli anni '30-'40 e alle *voci* della seta di Cosenza e di Monteleone negli anni '90 coincisero con congiunture produttive o commerciali assai critiche, durante le quali produttori e negozianti si scontrarono, più che sui margini di profitto, sulla misura della perdita che avrebbero dovuto sopportare. Analogamente, la straordinaria congiuntura segnata dalla carestia del 1764, dalle successive, ricorrenti, cattive annate cerealicole, e dai maggiori investimenti (e indebitamenti) agricoli stimolati dal notevole aumento dei prezzi, può aver messo a dura prova le assemblee e le autorità chiamate a decretare il 'giusto prezzo' del grano e/o ridotto i margini di tolleranza degli interessati verso una *voce* non in linea con le loro aspettative o esigenze⁵⁷.

Dinamiche simili potrebbero aver interessato le *voci* dell'olio – anche in modo indiretto, come nel caso di Cetraro –, mentre altre evenienze possono aver intensificato i ricorsi contro le *voci* dell'uno o dell'altro prodotto, o di determinate località. L'aumento dei prezzi del

⁵⁶ È il caso dei conflitti attorno alle *voci* della seta di Cosenza e di Monteleone tra il '92 e il 1805, cfr. CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment*, pp. 256-267.

⁵⁷ Galiani, Grimaldi e d'Ajello (che non scrivono per il dibattito pubblico ma per fornire indicazioni operative al governo) non segnalano una maggiore pressione mercantile (con la parziale eccezione di Grimaldi) ma una minore capacità delle autorità e delle assemblee locali di esprimere una *voce* "giusta", che non inducesse ad adire i tribunali. Galiani e Grimaldi attribuiscono tale incapacità alla «inosservanza» delle «antiche regole» di formazione delle *voci*, cui Grimaldi aggiunge la «malizia di alcuni Negozianti». D'Ajello fa più concreto riferimento a «compre, e vendite fittizie» fatte «o per parte de' Massari, o per parte de Negozianti» per orientare la *voce*, e a consessi non imparziali. I tre tuttavia non spiegano perché l'«inosservanza» delle «antiche regole», le vendite simulate, ecc., si sarebbero verificate o aggravate proprio in quegli anni.

grano (riflesso nelle *voci*) è motivo di preoccupazione, di dissesto finanziario e conseguentemente di ricorsi per le autorità annonarie napoletane⁵⁸ e provinciali, per le quali ultime, dal 1743 al 1778, dalle *voci* dipende il prezzo al quale pagano il grano forzatamente acquistato per le provviste comunali⁵⁹. A fomentare le istanze napoletane – ma anche a rompere quella corrispondenza d'interessi tra la Città e i negozianti designata tra i principali fattori di pressione sulle *voci* provinciali – dovette contribuire la clausola contrattuale, introdotta probabilmente a metà degli anni '70 e ancora in uso alla fine degli '80⁶⁰, in virtù della quale Napoli, per i suoi acquisti di grano, concordava coi negozianti solo la maggiorazione che avrebbe loro versato rispetto alla *voce* di Barletta. Di qui, come sembrano confermare i processi sinora rinvenuti, la frequenza dei ricorsi mossi dalla Città (o dagli assentisti) per l'abbassamento delle *voci* di Barletta e di Foggia (quest'ultima 'orientava' Barletta), mentre i negozianti avrebbero, al contrario, sostenuto il livello di quelle *voci*⁶¹. Nel 1779 «Massari e Negozianti», rappresentati dallo stesso avvocato, fanno causa comune contro la Città perché la *voce* di Foggia non sia ribassata dalla Sommaria⁶².

La 'questione annonaria' della Capitale investe pure il settore oleario che negli stessi anni, tuttavia, 'subisce' soprattutto l'impatto di una domanda internazionale molto vivace ma poco elastica rispetto al prezzo⁶³. Quando, nel novembre del 1766, le compravendite d'olio

⁵⁸ Su questo, diffusamente, Macry e Alifano.

⁵⁹ La Prammatica *De annona Civitatis Neapolis, seu Regni* del 15 luglio 1743 prescrive che il grano incamerato col sistema del *ratizzo* fosse pagato un carlino in più della *voce*; regola che, plausibilmente, intendeva tutelare i produttori dagli «istrapazzi de' Partitarij, e Commissionati, spediti ò dalla città, o dallo stesso Prefetto dell'Annona – sotto accusa è qui la Città di Napoli –, i quali imperiosamente portatisi nelle Provincie, hanno essi, contro le voci uscite, stabiliti i prezzi» (ASN, *Segreteria di Stato di Casa Reale*, fs. 752, Giunta del Commercio, 27 aprile 1736). Secondo De Dominicis le *voci* del grano avevano «perduto il primitivo vantaggio» a seguito dello «straordinario aumento de' prezzi» registrato dopo il '64, che aveva indotto i negozianti ma anche i «Sindaci delle Comunità del Regno» ad adire i tribunali per «ot- tener[n]e l'avvilimento», DE DOMINICIS, *Lo stato politico*, p. 230.

⁶⁰ Cfr. ALIFANO, *Il grano*, pp. 237 e 261; G. CIVILE, *Granisti e annona di Napoli nel XVIII secolo*, in *Studi sulla società meridionale*, Guida, Napoli 1978, pp. 56-60.

⁶¹ BELLITTI, *Considerazioni sulla libertà dell'annona*, p. 48. A suo giudizio (ma qui non c'è documentazione a sostegno), i negozianti avrebbero spinto, invece, per la moderazione delle *voci* di altre aree di produzione, particolarmente abruzzesi (come Vasto), nelle quali i prezzi erano più bassi e da cui, quindi, acquistavano il grano venduto alla Città al prezzo barlettano.

⁶² ID., *Per le voci di Foggia e di Barletta*.

⁶³ I deputati napoletani preposti all'annona, come per il grano, così anche per l'o-

sulla piazza di Gallipoli si aggirano sui 16 ducati la salma, i negozianti pugliesi sono in allarme perché quel prezzo, che sanno «foriero della voce», sarebbe congruo se le «richieste di fuori [fossero] di fiumi d'oglio, non di Navi quante mai trovarsi possano»⁶⁴. Ai primi di dicembre, sui «rumori» di una possibile *voce* a 15 ducati, pronosticano «una non piccola rovina alla negoziazione estera, che [h]a sovenuto», cioè acquistato *alla voce*⁶⁵. Mentre i negozianti napoletani descrivono una domanda internazionale esigente, che impone loro di comunicare tempestivamente «alle piazze [...] di Livorno, di Francia, di Amburgo, di Olanda, e di Londra» la *voce* fatta a Gallipoli, sulla base della quale gli stranieri valutano se commettere l'olio a Napoli o «in altre parti, dove trovan meglio il lor conto»: se la *voce* è fatta «a dovere» gli ordini arrivano copiosi, ma l'olio deve essere «pronto ad ogni commessione», per «non trattener le navi» (ciò che peraltro alimenta e anzi impone la compravendita anticipata del prodotto, mesi prima della raccolta, per assicurarsene la disponibilità immediata all'indomani

lio invocano ripetutamente la “moderazione” di alcune *voci* (cfr. MONTAUDO, *L'olio*, p. 201, cui si rimanda anche riguardo al disavanzo finanziario connesso allo squilibrio tra i prezzi d'acquisto, in costante aumento, e quelli di vendita, sottoposti a calmiera). Tuttavia, le loro stesse pressioni sembrano dipendere, talora, più che dal loro ruolo istituzionale, dai loro interessi mercantili (diretti o cetuali). Nel 1766, l'Eletto del Popolo (e negoziante) Giovanni Lembo avalla il ricorso di un certo numero di negozianti napoletani contro la *voce* di Gallipoli per scongiurare un «danno dell'annona napoletana» ma soprattutto perché quella *voce* «cagionerebbe un incaglio inesplicabile all'intiero Commercio, per l'impossibilità dei contratti coll'estere nazioni, anche sul riflesso dell'ubertosa raccolta nella spagna, ed in molti altri luoghi», *Atti voce Gallipoli*, Giovanni Lembo al Re, 12 dicembre 1766.

⁶⁴ Ivi, Francesco Tondi a Giuseppe Ferrazzani in Napoli, Galatina, 7 novembre 1766: «mi ricordo l'annata del 1762 uscir la voce a ducati 15,60 colla decima parte della raccolta presente, e poi al mese di gennaio, e febraro perder di merito, e calare sino alli ducati 13,5 salma; or come ora Santo Iddio metter sì prezzi scandalosj in Piazza?». Tondi ritiene che i proprietari gallipolini stiano sostenendo artificialmente i prezzi per far decretare una *voce* alterata e sollecita Ferrazzani a scrivere agli altri negozianti perché «fulminino lettere di fuoco aj loro corrispondenti d'ogni piazza», «perché in contrario l'annata è per i falluti, e vi profetizzo da oggi, che non rimediandosi a questo l'ogli a Gennaro, Febraro, e Marzo saranno sotto li docati 13, e mi dispiace non solo per lo sconcerto della negoziazione; ma più di tutti per aver applicati circa diece mila docati di povero mio denaro».

⁶⁵ Ivi, Leonardo e Geronimo Montenegro a Giuseppe Ferrazzani in Napoli, Brindisi, 4 dicembre 1766. Sull'intervento di capitali esteri nel credito *alla voce* dell'olio di Gallipoli, MONTAUDO, *L'olio*, p. 92 (che però, stando alle testimonianze qui citate, forse ne sopravvaluta l'importanza), e E. LO SARDO, *Napoli e Londra nel XVIII secolo. Le relazioni economiche*, Jovene, Napoli 1991, pp. 250-252, che segnala maggiori investimenti inglesi dagli anni '80 e pressioni dell'ambasciatore Hamilton per l'abbassamento della *voce* del 1794.

della pubblicazione della *voce*); se invece la *voce* è «alterata» la domanda estera si rivolge subito altrove, e a nulla vale, per recuperarla, il calo dei prezzi correnti che, se la *voce* è scorretta, normalmente si verifica nei mesi seguenti⁶⁶.

In conclusione, un'indagine mirata potrebbe accertare differenti ragioni e forse suggerire una periodizzazione dei conflitti nelle mutevoli condizioni di mercato di quegli anni, e potrebbe anche rivelare un 'effetto Sommaria', magistratura, se non orientata, di certo pronunciata spesso per l'abbassamento delle *voci* sottoposte al suo giudizio⁶⁷: secondo alcune testimonianze, taluni consessi preposti alla formazione delle *voci* cominciarono a 'prevenire' i temuti ribassi decretando *voci* «a prezzo maggiore di quello che comporterebbe il giusto»⁶⁸. Una distorsione nelle procedure locali di formazione delle *voci* che pure porrebbe in tutt'altra luce i ricorsi di parte mercantile e le stesse decisioni 'in loro favore' della Sommaria.

4.2. *La natura del prezzo medio*

Il dispaccio del 7 maggio 1788, con la regola del prezzo medio, rappresenta una vera e propria soluzione di continuità rispetto ai termini del dibattito dei riformatori⁶⁹ e alla linea tenuta dal governo fino ad allora. Pochi anni prima il Supremo Consiglio delle Finanze, seguendo le indicazioni dei suoi tre assessori – secondo i quali, per scon-

⁶⁶ *Atti voce Gallipoli*, Supplica al Re, s.d. ma intorno al 10 dicembre 1766.

⁶⁷ I ribassi della Sommaria – con qualche graduazione (per alcuni intervenivano «sempre», per altri, tra i quali lo stesso Odazi, solo «spesso») e isolate negazioni (le *voci* «ora hanno sofferto defalco, ora notevole accrescimento» per D. DI GENNARO, *Annona o sia Piano economico di pubblica sussistenza*, Presso la Società Tipografica, Nizza 1785², p. 35) – sono un *Leitmotiv* della letteratura riformista degli anni '80, ma sono rilevati come esito prevalente dei processi anche nei rapporti al Supremo Consiglio di Grimaldi e d'Ajello (presidente della Sommaria) e trovano riscontro nelle fonti processuali reperite.

⁶⁸ Così secondo d'Ajello, riferito alle *voci* «principalmente dell'olj». In effetti, in un ricorso dell'autunno del 1767 i gallipolini sono accusati di «fa[re] oltre misura alterata detta voce, affinché la medesima in ogni caso che venisse riformata da detto Tribunale, pure vantaggiosa per essi rimanesse», *Atti voce Gallipoli*, Il procuratore dei Negozianti della Capitale al presidente della Sommaria.

⁶⁹ Che non verte sul livello della *voce* rispetto al prezzo medio. Prima di Palmieri (di cui ora si dirà), ne fanno cenno solo Grimaldi (v. nota 38) e Odazi (*Riflessioni su i contratti*, pp. 7-8, e, in termini molto simili, *Della libertà de' prezzi*, pp. 5-7), in modo incidentale, dando per scontato che la *voce* fosse già, «presso a poco», un prezzo medio.

giurare le liti attorno alle *voci*, occorreva solo rispettare decretazioni e procedure locali, inibendo il ricorso in Sommaria e ripristinando le «antiche regole» di formazione delle *voci* laddove fossero risultate inquinate –, aveva avviato un'indagine sulle diverse «costumanze» del Regno⁷⁰, il cui esito non è noto. Forse si arrestò di fronte all'obiettivo difficoltà di tradurre in parametri verificabili, al cui rispetto si sarebbero volute vincolare le assemblee locali, i metodi vaghi e discrezionali che gli furono prospettati⁷¹. Di certo il provvedimento del 1788 rinnega il principio dell'autonomia locale⁷² e, soprattutto, esprime una

⁷⁰ Dispaccio 5 aprile 1783, in DE SARIIS, *Epitome*, p. 256: «per ora, e fino a nuovo Regal Ordine le Voci delle Derrate si facciano ne' luoghi soliti, e nelle forme finora solennizzate, [e si rimettano] al Supremo Consiglio d'Azienda, ed alla Camera della Sommaria, [...] con rimettersi anche copia delli Statuti, che abbiano a tal'effetto, o pure delle costumanze per lo passato praticate».

⁷¹ Come quello adottato a Reggio per la *voce* della seta, su cui riferì il locale amministratore doganale, ASN, *Segreteria d'Azienda*, serie in ordinamento, Pietro Musitano a Cimitile, Reggio, 30 maggio 1783.

⁷² Da questo punto di vista, come pure rispetto all'opzione per la *voce* come prezzo medio, un passaggio significativo fu la complessa vertenza attorno alla *voce* del grano di Foggia del 1786. In estrema sintesi, i massari pugliesi ricorsero contro l'abbassamento deciso dalla Sommaria, appellandosi ad una determinazione regia del 1777 secondo la quale la *voce* si doveva «assolutamente regolare dal presidente di Foggia sulla coacervazione de' prezzi corsi». Nel luglio del 1787 il Supremo Consiglio ne accolse l'istanza in termini che già rivelavano una traslazione dal caso specifico della *voce* del grano di Foggia alle modalità di formazione delle *voci* in generale, intimando alla Sommaria di limitarsi ad accertare quali fossero «i veri prezzi corsi», «per poterne ritrarre il prezzo medio, che è appunto quello della voce». Ma la Sommaria, in agosto, confermò il ribasso. Il Supremo Consiglio, evidentemente intenzionato a disconoscere la sentenza, ordinò che gli fossero trasmessi gli atti del processo, ma poi, messo in guardia dalla Città di Napoli sulla «convulsione» che sarebbe derivata dall'annullamento di «due giudicature uniformi» della Sommaria, rimise l'affare a Santa Chiara. Quest'ultima smentì i massari e lo stesso Supremo Consiglio, chiarendo che nel 1777 la determinazione del re, conforme ad una sua consulta, non aveva indicato nel prezzo medio il modo giusto per formare la *voce*: aveva, invece, reputato giusto il modo seguito a Foggia, che consisteva, sì, nel calcolare il prezzo medio, ma contemplava poi una valutazione delle circostanze del raccolto, delle scorte, della domanda, eccetera, sulla cui base il governatore decideva se e in che misura discostarsi dal prezzo medio; «ed in fatti – rimarcava Santa Chiara – chi non vede a quali assurdi, e frodi si andrebbe all'incontro se si volessero stabilir le voci con la sola coacervazione de' prezzi»? La *voce* di Foggia del 1786 lo dimostrava: era un prezzo medio, ma non rifletteva il valore del prodotto perché le compravendite erano state scarse e in parte simulate. La sentenza della Sommaria era dunque ineccepibile, «poggiat[a] a giuste ragioni, ed a solide riflessioni». Il Consiglio non poté che dare corso alla sentenza, ordinando però che a Foggia «in avvenire d[ovesse] osservarsi rigorosamente il sistema unico della coacervazione» (ASN, *MF*, fs. 397, 12 luglio 1787;

sopraggiunta volontà di inibire, non potendola vietare del tutto, la contrattazione a termine.

Giuseppe Palmieri, consigliere del Supremo Consiglio dal marzo del 1787, teorico più raffinato e autorevole di Odazi ma non distante dal meno apprezzato allievo di Genovesi nella preclusione dottrinarica nei confronti della contrattazione a termine, sembra “scoprire” i contratti *alla voce* nel 1788, quando, nella seconda edizione delle sue *Riflessioni sulla pubblica felicità*, pubblicata a distanza di appena un anno dalla prima edizione, dedica al tema poche pagine⁷³ che svilupperà poi, ormai direttore del Supremo Consiglio, nel 1792, con una severa difesa del provvedimento del 1788⁷⁴. I termini essenziali sono, per noi, già familiari, perché ripresi nella vulgata storiografica. A ben vedere, però, le conseguenze ultime auspiccate da Palmieri retroagiscono sulla rappresentazione apparentemente netta degli scopi del dispaccio del 1788, come pure dei suoi presupposti – la struttura e gli effetti del prezzo *alla voce* e la conflittualità degli anni '60-'70 –, suggerendo un'interpretazione affatto diversa.

Secondo Palmieri (come, prima di lui, secondo Odazi e, ancor prima, secondo Galanti⁷⁵) la contrattazione *alla voce* è strutturalmente svantaggiosa per i produttori perché la condizione di bisogno in cui ordinariamente si trovano e la stessa vendita anticipata di parte del prodotto convergono nell'aumentare l'offerta e contrarre la domanda all'indomani del raccolto, rendendo il prezzo di mercato «più basso di quello, che sarebbe senza un tal contratto». Il contratto è dunque un «male», ma un «male necessario», «rimedio ad un male più grave» che attanaglia le province: «il grave bisogno del danaro, e la mancanza

fs. 398, 20 agosto 1787; fs. 1476, 27 agosto 1787; *Real Camera di Santa Chiara, Bozze di consulte*, b. 616, *Carte per la voce de' grani*, 10 dicembre 1787; RCS, *Dispacci*, 14 marzo 1788). Il principio era così acquisito, due mesi dopo si sarebbe tradotto nella norma a cui tutti avrebbero dovuto uniformarsi, ma che di fatto lo stesso Supremo Consiglio non avrebbe rispettato.

⁷³ PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità*, pp. 349-352.

⁷⁴ ID., *Della ricchezza nazionale*, pp. 84-100, su cui si veda anche MONTAUDO, *L'olio*, part. pp. 434-438. Alla virata teorica del Supremo Consiglio potrebbe non essere stato estraneo Domenico Caracciolo, primo segretario di Stato dal 1786, secondo il quale «assolutamente dove[va] abolirsi questo barbaro costume, ripugnante alla libera natura del commercio, alla giustizia della cosa stessa, e pernicioso all'interesse de' proprietarj», N.M. CIMAGLIA, *Della natura e sorte delle biade in Capitanata*, Presso Filippo Raimondi, Napoli 1790, p. 82.

⁷⁵ G.M. GALANTI, *Descrizione dello stato antico ed attuale del Contado di Molise, con un saggio storico sulla costituzione del Regno*, Presso la Società Letteraria e Tipografica, Napoli 1781, II, pp. 71-73.

di ogni altro mezzo per averlo». Sarebbe stato «reciprocamente utile alle due parti contraenti» – garantendo credito all’agricoltura e «il sicuro acquisto» del prodotto ad un «prezzo più basso» al negoziante – se «l’avarizia», «l’avidità di una parte», quella dei «ricchi», dei «potenti», dei «negozianti», non avesse travalicato «i limiti della natura» del contratto. L’«abuso» era disceso dalla mancanza di «regole fisse» nella formazione della *voce*, «appoggiata alle congetture, [...] onde fu facile all’interesse, che non suol rispettare i giusti limiti, di scorrere a suo piacere». I conseguenti «disordini» avevano provocato l’intervento dei magistrati che però, «con istupore, e scandalo generale», invece di pronunciare il «*non liquet*, ch’era la formula più sicura» in contese «dove il vero era difficile a discernere»⁷⁶, avevano a loro volta esercitato quell’«arbitrio, che per mancanza di certi principj aveva regolato la *voce*» e, credendo al lupo invece che all’agnello, avevano «costantemente rabbassato» la *voce*.

Come anticipato, a parte l’ampia discrezionalità delle *voci* e la difficoltà di “discernere il vero” in sede processuale – tralasciati nel ‘modello voce’ –, lo scenario è quello, noto, di una speciale pressione dell’«avidità» dei negozianti sulle *voci* locali, sistematicamente risolta a loro favore dalla Sommaria. Senonché il «prezzo medio», in Palmieri, non assume una funzione di ‘rimedio’, di difesa dei produttori dalla «soperchieria» mercantile, non deve semplicemente ricondurre la contrattazione in limiti che in precedenza erano rispettati e che erano definiti, appunto, dal prezzo medio; deve, al contrario, costruire *ex novo* i limiti entro i quali la contrattazione a termine dovrà rientrare, e si tratta di limiti che implicano, diremmo oggi, la cessazione delle imprese marginali⁷⁷ e, più in generale, un’omologazione delle condi-

⁷⁶ Osservazione, questa, forse debitrice dell’opera dedicata a Palmieri due anni prima dall’avvocato CIMAGLIA (*Della natura e sorte delle biade*, pp. 86-87), secondo cui le «carte artificiose» e i «cento e mille falsi rapporti» di massari e mercanti per dimostrare le rispettive ragioni, le «versute cabale del foro» che «sbalordiscono l’acume d’ogni accorto giudice», erano caratteristici anche della fase di formazione del prezzo *alla voce*.

⁷⁷ Cfr. anche MONTAUDO, *L’olio*, p. 437, dove osserva che la riforma del 1788 «tendeva ad escludere la piccola impresa agraria dalle anticipazioni mercantili [...] nel momento stesso in cui, formalmente, tutelava giuridicamente i piccoli produttori»; «poteva risultare utile [...] soltanto ai medi e ai grandi produttori». Ma la relazione tra esposizione finanziaria e dimensione dell’impresa agricola non è in Palmieri, secondo cui la mancanza di capitali che alimentava la contrattazione *alla voce*, avvertita «generalmente in tutto il Regno», era «più sensibile e manifesta» tra i massari pugliesi «per la vastità dell’impresa», *Osservazioni su varj articoli riguardanti la pubblica economia*, per Vincenzo Flauto, a spese di Michele Stasi, Napoli 1790, p. 134.

zioni di concessione del credito che volutamente ignora la varietà sia strutturale (tipi d'impresa, rese agricole, diversificazione colturale, mercati, tassi d'interesse correnti) sia congiunturale (esposizione finanziaria, andamento del raccolto, andamento della domanda internazionale) dei sistemi produttivi del Paese⁷⁸ (varietà che plausibilmente spiega, almeno in parte, sia la sedimentazione di "regolamenti" locali così diversi ai fini della formazione delle *voci*, sia, per le *voci* discrezionali, la variabilità diacronica del rapporto tra *voce* e prezzo medio).

Le *voci* tenevano dentro tutti, piccoli e grandi produttori, efficienti e no, vicini o distanti dai porti e dai mercati di sbocco, e per far ciò consentivano, talvolta e forse spesso, una remunerazione del capitale più elevata di quella assicurata da altri impieghi. Ma così avevano, secondo Palmieri, un effetto al più conservativo, di certo non incrementale della «ricchezza nazionale»⁷⁹: i negozianti, per «lo straordinario profitto» che ne ricavano⁸⁰ – seppure commisurato al rischio d'insolvenza dei debitori⁸¹ – «non pens[ava]no ad impiegar[e] [il denaro] in altri rami di Commercio, o a speculazioni per istabilire o animare le manifatture, e procurare il loro spaccio»⁸²; e, con il loro credito, alimentavano un'agricoltura incapace di «accrescere le produzioni» oltre quanto necessario alla sua mera riproduzione e alla restituzione del debito contratto.

Il prezzo medio è un prezzo «ingiusto»⁸³ rispetto alla pluralità di realtà produttive e commerciali e di variazioni congiunturali fino ad allora ricompresi e traghettati dalle *voci*. Ma è, intanto, la migliore approssimazione ad un prezzo 'naturale'⁸⁴. Ed è poi, per un verso, «la

⁷⁸ Sulla complessità del sistema agrario-annonario meridionale e sulla funzionalità, al suo interno, del 'sistema voce', CICCOLELLA, GUENZI, *Scambi e gestione del rischio*, pp. 74-79.

⁷⁹ *Della ricchezza nazionale*, pp. 92-99.

⁸⁰ Un punto sul quale aveva particolarmente insistito Odazi: «ciocché costituisce l'ingiustizia, e l'usura di tai contratti» è la certezza di lucri «molto superiori all'interesse comune ed ordinario, che dee dare il danaro», *Della libertà de' prezzi*, p. 30 (i corsivi nell'originale).

⁸¹ *Della ricchezza nazionale*, p. 93.

⁸² *Riflessioni sulla pubblica felicità*, pp. 349-350.

⁸³ «Se riesce qualche volta ingiusto, riceverà dalla natura della cosa e dalla libertà de' contraenti quella correzione, che non può ottenere da' Magistrati», *Riflessioni sulla pubblica felicità*, p. 352. La «correzione» attesa dalla «natura» è, come adesso si dirà, l'abbandono della contrattazione a termine.

⁸⁴ Il dibattito riformista si esercitò, tra l'altro, sull'assimilabilità (per gli abolizionisti) o meno (per i difensori) delle *voci* alle assise: «il prezzo non è nella fantasia degli uomini ma nella natura delle cose medesime», G. SPIRITI, *Riflessioni economico-*

regola più esatta, o la men soggetta all'arbitrio per fissare» le *voci*⁸⁵, il solo dato oggettivo che poteva chiudere «il varco alla frode e all'arbitrio»⁸⁶ delle decretazioni locali e, per conseguenza, della Sommara; per l'altro (soprattutto?), espressione e strumento della «semplice tolleranza»⁸⁷ accordata ad un contratto che si sarebbe voluto abolire, perché il prezzo medio fissava una soglia di profittabilità non sempre e non ovunque attraversabile dai produttori né apribile dai negozianti. Palmieri contempla infatti, per questi ultimi, la possibilità di fissare «in un altro contratto» un interesse sul capitale anticipato⁸⁸, possibilità, si noti, che la legislazione vigente precludeva nella contrattazione *alla voce*⁸⁹ anche laddove la *voce* era già, secondo gli usi locali, il prezzo medio corrente sul mercato.

In definitiva, Palmieri rimette alla contrattazione individuale (e al mercato) quel che le *voci* definivano a livello collettivo, contando sulla 'intolleranza' individuale (e del mercato) nei confronti degli agricoltori finanziariamente deboli per conseguire quel che non si poteva ordinare per legge: l'espulsione «de' poveri» dall'impresa agricola in direzione del bracciantato e maggiori chance di finanziamento per le imprese agricole ma anche industriali e commerciali in grado di generare "prodotto netto".

Ma, si potrebbe obiettare, la nuova regola del prezzo medio nondimeno implica che i negozianti, fino ad allora, in sede locale o ricorrendo alla Sommara, avevano beneficiato di *voci* più basse. Palmieri ne sembra certo, e non comprende perché la norma fosse contestata, oltre che, come prevedibile, dai negozianti, ai quali «si eran tolti i mezzi di un immenso e scandaloso guadagno», «da molti, che

politiche d'un cittadino relative alle due provincie di Calabria con un breve prospetto dello stato economico della città di Messina, per Vincenzo Flauto, Napoli 1793, p. 156; cfr. anche GALANTI, *Descrizione*, p. 71, e naturalmente Odazi. Al «"current price" criterion [...] typical of the political economy of the Enlightenment» accenna (in un contesto descrittivo e interpretativo diverso) CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment*, pp. 104-105.

⁸⁵ *Riflessioni sulla pubblica felicità*, p. 351n; *Della ricchezza nazionale*, p. 88.

⁸⁶ *Della ricchezza nazionale*, p. 91.

⁸⁷ *Riflessioni sulla pubblica felicità*, p. 351.

⁸⁸ A parziale correzione dell'omologazione introdotta con la regolamentazione del 1788, in risposta a quanti avevano contestato l'equiparazione operata dalla riforma tra acquisti liberi (senza anticipazione del pagamento) e acquisti *alla voce* (*Della ricchezza nazionale*, p. 86).

⁸⁹ Dispaccio 22 marzo 1755, in D. GATTA, *Regali dispacci, Parte seconda che riguarda il civile*, IV, a spese di Giuseppe-Maria Severino Boezio, Napoli 1776, pp. 124-125. La regola è attestata dal XVI secolo.

non aveano l'istesso interesse o doveano averlo opposto», vale a dire dai produttori (già agnelli) che gli pare meccanicamente echeggino le proteste contro la norma così «come al belar d'una pecorella tutte le altre rispondono»⁹⁰. Tuttavia, le proteste dei produttori, storie processuali non manichee – oltre che nei torti e nelle ragioni, negli attori e negli interessi in campo – e un incisivo intervento del governo centrale sulle *voci* provinciali (come ora si dirà) prima e dopo il provvedimento del 1788, segnalano che il paradigma del 'prezzo medio violato', di indubbia eleganza formale, coerente con l'ampio spettro di prevaricazioni, inefficienze e insufficienze che contrassegnavano l'assetto sociale, economico e amministrativo del Mezzogiorno, forse appropriato per alcuni contesti, non descrive la vicenda delle *voci* nella seconda metà del secolo.

5. *Pubblico vantaggio e intervento pubblico*

Secondo una definizione formulata cinquant'anni prima che il prezzo *alla voce* diventasse un topos della letteratura riformista, una *voce* fatta a dovere – valutando «abbondanza, e carestia del danajo», «copia, e penuria» del prodotto, «moltitudine, e scarsezza de' contraenti», «pratica de' luoghi vicini», ecc. – aveva tre caratteristiche: era «certa, giusta, e comune»⁹¹. I riformatori del secondo Settecento e, nella loro scia, la storiografia economica contemporanea hanno identificato (anche negandole) le prime due, ma tendono a ignorare la terza, la dimensione comune, ovvero collettiva, ma anche generale, pubblica, delle *voci*⁹². Eppure la conflittualità attorno alle *voci* degli anni '60-'70 potrebbe discendere, in parte, dal combinato disposto di due movimenti

⁹⁰ *Della ricchezza nazionale*, pp. 89-90.

⁹¹ DI STEFANO, *La ragion pastorale*, p. 473. L'espressione è forse ripresa da C. DE JORIO, *Feracissimus tractatus de privilegiis universitatum*, Typis Caroli Porsile Regii Impressoris, Napoli 1713, p. 233: «& vulgariter dicitur: è uscita la voce delle vittovaglie; Quæ deindè taxatio certa, juxta, & communis reputabitur», dove il riferimento è però all'assisa (sull'ampiezza semantica della parola *voce*, CICCOLELLA, GUENZI, *Scambi e gestione del rischio*, pp. 58-59), un istituto dal quale Di Stefano, mancando la *voce* di un suo inquadramento giuridico, mutua anche altri elementi.

⁹² Sintomo forse della «scomparsa» del *bonnum commune*, della «soggettivizzazione» del concetto di bene propri del «moderno», tratteggiati in L. ORNAGHI, *Politica. Vocabolario*, Jaca Book, Milano 1993, pp. 148-152. Odazi accenna all'«ingiustizia di un prezzo comune» rispetto alla «norma sacra e immutabile» della «libera facoltà di contrattare i propri generi secondo le proprie convenienze», *Della libertà de' prezzi*, p. 55 (il corsivo nell'originale).

solo in apparenza divergenti che forzano proprio la funzione della *voce* come “prezzo comune”: da un lato, una minore disponibilità individuale ad accettare un’erosione del proprio utile in nome dell’interesse collettivo o pubblico espresso dalle *voci* locali e, dall’altro, l’assunzione alla scala nazionale, attraverso la «regolazione centralizzata»⁹³ delle *voci*, dell’interesse collettivo o pubblico fino ad allora definito e regolato a livello solo locale. Non è possibile documentare adeguatamente questa transizione né l’incidenza della dimensione pubblica delle *voci*, ma emergono tracce sufficienti a complicare anche sotto questo profilo l’assunto di una diffusa immoralità mercantile, di un tribunale succube o compiacente, di un governo assente.

Va intanto chiarito in che modo il collettivo e il pubblico si declinano nello specifico delle *voci*. Le *voci* erano sempre comuni nel significato minimo di collettive, perché erano indistintamente vincolanti per l’insieme dei soggetti che si erano liberamente obbligati a rispettarle, quale che fosse la loro condizione sociale o il rilievo delle loro attività economiche o l’entità dei loro debiti e crediti⁹⁴. Erano comuni anche nel senso di pubbliche se erano deliberate avendo di mira il “pubblico vantaggio” della comunità.

Questa finalità ulteriore e distinta dalla tutela dei “privati vantaggi” dei contraenti poteva inverarsi, evidentemente, solo laddove le *voci* erano formate secondo criteri discrezionali: le *voci* come prezzo medio non vi si prestavano. Tra le *voci* discrezionali, quelle negoziate autonomamente dalle parti⁹⁵ plausibilmente regolavano solo i rispettivi interessi o, secondo lo schema del conflitto, risolvevano soltanto il dilemma privato-privato (debitori *vs* creditori). E, tra le *voci* de-

⁹³ CICCOLELLA, GUENZI, *Scambi e gestione del rischio*, p. 71.

⁹⁴ Una lettura della *voce* come «fatto sociale» è proposta ivi, part. pp. 67-69.

⁹⁵ La *voce* delle lane agostine dell’Aquila, attorno al 1780, era decisa da Locati e negozianti; solo «in caso di controversia» subentrava la tenenza doganale dell’Aquila (ASN, RCS, *Pandetta Negri*, fs. 92, f.lo 12, *Atti ad istanza di alcuni negozianti circa la voce della lana*). Per formare la *voce* del grano di Barletta «si congregano tutti, e la maggior parte di quei, che han contrattato alla *Voce*», discutono le «proposizioni di prezzo» enunciate e motivate dal rappresentante degli agricoltori e da quello dei mercanti e decidono il prezzo «creduto da’ Creditori, e da’ Debitori più proporzionato, ed equo, per quel Ricolto», limitandosi il Sindaco ad «autenticare» la *voce* convenuta, V. PECORARI, *Lettera scritta ad un amico sul Contratto detto alla Voce*, s.n.t. [1783], pp. 5-6; un quadro idilliaco ma, con tutta probabilità, non mitico se si considera che Pecorari fu per 23 anni amministratore della Regia Salina di Barletta, incarico svolto con tanta «idoneità, puntualità ed esattezza» da meritargli, nel 1780, la nomina ad amministratore generale della Dogana di Napoli (ASN, *MF*, fs. 1349, 23 dicembre 1780).

cretate da un organismo 'terzo', poteva accadere che il 'terzo' non fosse realmente tale, che rappresentasse i privati interessi dell'una o dell'altra parte⁹⁶. Ma negli altri casi, ricordando che l'organismo terzo era sempre un soggetto istituzionalmente investito di responsabilità politica e amministrativa (l'uditore ducale, il sindaco, i governanti dell'*università*, il consiglio comunale, il governatore della Dogana di Foggia), poteva accadere che gli interessi contrattuali, per il fatto stesso di essere collettivi, fossero sussunti nell'interesse pubblico.

La lite attorno alla *voce* di Cetraro lo dimostra bene: la *voce*, anche quando coinvolgeva un modesto numero di produttori e mercanti di un piccolo comune, aveva un rilievo non circoscritto alla scala privata e contrattuale alla cui regolazione era ufficialmente deputata, perché riguardava attività economiche preminenti per la comunità, e quindi influiva, oltre che sulle condizioni dello scambio tra coloro che, quell'anno, avevano stipulato contratti *alla voce*, sugli scambi liberi, sulle aspettative, sugli investimenti agricoli e sul credito mercantile per l'anno a venire, sull'attrattività della piazza e sulla capacità contributiva dei cittadini. A maggior ragione se l'insieme dei venditori e acquirenti *alla voce* si dilatava orizzontalmente e verticalmente, includendo debitori e creditori di un'area regionale più o meno vasta; debitori e creditori non piccoli (grandi massari, proprietari, feudatari, grandi negozianti, *università*, la Città di Napoli), acquirenti non creditori (come i negozianti forestieri che decidevano in base alla *voce* di Gallipoli se acquistare o meno, o i consumatori su un mercato anche distante geograficamente, come quello della Capitale).

I verbali di decretazione restituiscono chiare testimonianze di questa dimensione pubblica. La *voce* dell'olio di Bari è di «pubblico interesse»⁹⁷, quella dello zafferano dell'Aquila regola «un negotio che importa al generale non solo della città ma del contado»⁹⁸, le *voci* della

⁹⁶ Secondo d'Ajello i centri minori erano governati da «gente di nessuna considerazione», conniventi coi «pochi facoltosi» in grado di erogare credito, per cui vi si decretavano voci «bassissime». Negli anni '90 del XVIII secolo i deputati alla formazione della *voce* della seta di Cosenza, come proprietari di gelseti, avrebbero manovrato per ottenere voci elevate (ASN, MF, fs. 2455 e 2694; cfr. anche SPIRITI, *Riflessioni economico-politiche*, p. 156: sono «interessati al prezzo più alto che sia possibile»). Accuse simili riguardarono a metà degli anni '60 i governanti di Gallipoli (*Atti voce Gallipoli*). A margine, forse proprio l'analisi dei casi di Cosenza e di Gallipoli ha indotto Chorley a ritenere che i consessi che decretavano voci «were dominated by the agricultural interest» (*Oil, Silk and Enlightenment*, pp. 92-98, 257-260).

⁹⁷ Cit. in MONTAUDO, *L'olio*, p. 82.

⁹⁸ Cit. in R. COLAPIETRA, *Prezzi commerciali ed agricoli all'Aquila tra Cinque e Settecento*, «Rivista di storia dell'agricoltura», XIX (1979), 3, p. 66.

lana e del cacio di Foggia devono «corrispond[ere] [...] alla pubblica utilità, e quiete»⁹⁹. L'uditore ducale dello "Stato di Monteleone", prima di decidere la *voce* della seta, sente i «mercanti, et compratori», «per loro interesse», ma anche i sindaci di numerose *università*, «per beneficio universale»¹⁰⁰. Non mancano peraltro testimonianze 'esterne' ai consessi deputati alla decretazione. Negli anni '80 del '600 la «bassezza dei prezzi» della seta, «la principale anzi l'unica industria dell'una e dell'altra Provincia di Calabria», è motivo di preoccupazione sia per il governo che, per salvaguardare gli introiti fiscali, considera, per subito escluderla, la possibilità di «stabilirsi certo prezzo alle sete»¹⁰¹, sia per l'Arrendamento della seta che, invece, tenta proprio la strada di un sostegno dei prezzi: l'amministratore dell'Arrendamento fa pressione sull'uditore ducale di Monteleone perché decreti la *voce* «a prezzo conveniente», per scongiurare la contrazione della bachicoltura e l'estensione del contrabbando («essendo fiacca la voce di Calabria se ne corrono in Messina [...] per la maggior convenienza del prezzo»). Attraverso la *voce*, rimarca, si «mantiene il decoro di dette sete», «ch'è stato il solo fine per lo quale detta Eccellentissima Casa di Monteleone ha ricevute tutte le Benedizioni di una intiera Provincia», anzi, «di tutte due la Provincie di Calabria», per le quali i duchi devono «ponere la voce con aura, e sentimento universale»¹⁰². A partire dal 1697 l'uditore convocherà, oltre a negozianti, sindaci, procuratori dei poveri e altri «particolari», anche il governatore dell'Arrendamento, per «discorrere et intendere li loro pareri [...] accio poi informati si possi da noi determinare quello sarà espediente per lo servizio pubblico»¹⁰³. Un secolo dopo, ad essere richiamati al servizio pubblico che devono prestare sono i responsabili non di «una intiera Provincia» ma di un piccolo comune abruzzese, Pacentro, i cui amministratori, riluttanti a testimoniare sugli «abusi» commessi dal-

⁹⁹ DI STEFANO, *La ragion pastorale*, p. 473.

¹⁰⁰ *Decreti voce Monteleone*, 25 luglio 1593.

¹⁰¹ ASN, *RCS, Consultationum*, vol. 79, f. 130, 18 luglio 1679. Qui il riferimento è al prezzo corrente.

¹⁰² *Decreti voce Monteleone*, 24 luglio 1685, 1 luglio 1687 e 24 luglio 1688. All'amministratore dell'Arrendamento fu peraltro contestato «l'errore grande nel creder'egli, che la voce alta della seta sia servitio dell'Arrendamento, e della Regia Corte, quando non vi è smaltimento, e commesse da extra Regno», SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA, Sala D V.G.7, *Reassunto delli danni Pregiudittij, & inconvenienti causati dal magnifico dottor D. Francesco Fernandez Ladron de Guevara, come Sopraintendente, e Amministratore Generale del Real Arrendamento delle Sete nelle Provincie di Calabria*, 1687.

¹⁰³ *Decreti voce Monteleone*, 25 luglio 1698.

l'appaltatore del dazio sulla seta, sono accusati di agire in tal modo «in pregiudizio [della] Popolazione», perché l'industria serica era «universale» a Pacentro ed essi, come «Pubblici Rappresentanti», erano «tenuti difender[ne] i Dritti» e «sostener[n]e le ragioni», «tanto vero, che [...] godono il voto decisivo [...] per fissarne la voce»¹⁰⁴.

Negli anni '60 del '700 accade qualcosa di radicalmente nuovo: il governo subentra o persino si sostituisce alle assemblee e alle autorità locali nella formazione delle *voci*, trasferendo al centro quella decisione sul 'giusto prezzo' che fino ad allora era stata lasciata alle province. È un passaggio importante, che non si esaurisce nelle sentenze della Sommara e che non vede la Sommara isolata o contrapposta al governo¹⁰⁵. Fino alla metà degli anni '60, in caso di ricorsi, le magistrature di periodo in periodo competenti (Sommara, Santa Chiara, Supremo Magistrato di Commercio, Consiglio Collaterale) avevano tendenzialmente confermato le *voci* locali, o promosso un nuovo accordo tra le parti, o trasferito il contenzioso a una magistratura provinciale¹⁰⁶. Dagli anni

¹⁰⁴ ASN, *Pandetta miscellanea*, b. 33, f.lo 52, f. 4.

¹⁰⁵ La Sommara e il governo (una distinzione che pure andrebbe discussa) dialogavano costantemente sulle *voci*: i ricorsi erano indirizzati anche al re, in forma di supplica, e rimessi alla Sommara tramite Segreteria di Casa Reale o d'Azienda, talora con richieste di chiarimento o con ordini di revisione delle sentenze. Tre significativi momenti di sintonia. Nel dicembre del 1771, «per la mancanza generale dell'olio, e pel prezzo salito tanto, quanto non è mai stato», il Consiglio di Reggenza delibera il divieto di esportazione e, contestualmente, incarica la Sommara di 'regolare' la *voce* di Gallipoli «tenendo presente la proibizione dell'estrazione, la quale deve influire alla moderazione della stessa voce», *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-1776)*, regesti a cura di R. Mincuzzi, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma 1969, p. 716 (fissata all'eccezionale livello di 26,5 ducati la salma, non risulta sia stata moderata). Con dispaccio 3 novembre 1778 si risolve a favore della Sommara il conflitto di competenza con la Real Camera di Santa Chiara, tribunale, quest'ultimo, poco propenso ad intervenire sulle decretazioni provinciali [v. nota 107. Il dispaccio è in ASN, *MF*, fs. 301, 10 novembre 1778; si segnala che in *Consulta voci Regno* è citato sia secondo la data e la segreteria di emanazione (3 novembre, Casa reale), sia secondo la data e la segreteria di trasmissione (10 novembre, Azienda)]. Con dispaccio 5 aprile 1783 il Supremo Consiglio, a fronte di due pareri (uno di Galiani, consigliere economico di Ferdinando IV) di abolizione dell'appellabilità in Sommara delle *voci* provinciali, abolisce invece (sul parere di d'Ajello) soltanto l'effetto sospensivo dei ricorsi, in virtù del quale le *voci* restavano prive di efficacia fino alla sentenza, limitazione ben accolta, forse auspicata dalla Sommara: «non era espediente al Commercio del Regno [...] perché arrestandosi il corso alle voci, veniva ad impedirsi l'esecuzione de contratti, e con ciò l'uso de generi, e la necessaria celere circolazione de medesimi», ASN, *RCS, Consultationum*, vol. 406, f. 184, *Consulta relativa ai contratti si fanno alla voce*, 2 marzo 1784.

¹⁰⁶ Come rimarcò l'Università di Gallipoli nel 1767, ricordando che il Collaterale

'60, invece, la Sommaria, in caso di ricorso, decide le *voci*¹⁰⁷. Per via giudiziaria si realizza, però, solo l'intervento 'sussidiario' del governo, mentre un intervento sostitutivo è attuato, sempre a partire dagli anni '60, sulle *voci* della seta, che continuano ad essere formate dalle autorità e secondo gli usi locali ma non possono essere pubblicate se non dopo essere state discusse in Consiglio e sottoposte all'«approvazione regia»¹⁰⁸. Forse fin dall'inizio, di certo dagli anni '70, il governo decreta inoltre una 'sua' *voce* della seta (in Terra di Lavoro) che indirizza, per così dire, a monte le *voci* provinciali¹⁰⁹. Infine, dal 1787, per tutti i prodotti, anche la via giudiziaria fa capo direttamente al governo, per ovviare alle «lungherie» delle cause, recita il dispaccio che ne informa la Sommaria¹¹⁰, ma soprattutto perché le *voci* erano divenute «un af-

nel 1683 aveva dato «l'assenso alla conclusione celebrata», e nel 1689, su una lite coi negozianti di Napoli, aveva ordinato che «la voce si fusse determinata, e stabilita da quel Pubblico», «e così sempre si è continuato, senza che mai fusse stata [...] interrotta dall'inventario possesso, nel quale legittimamente si ritrova», «possesso» che faceva risalire a «più privilegi, e specialmente [a] quello conceduto dall'Imperatore Carlo V» il 3 giugno 1526, ASN, RCS, AD, fs. 114, p. II, f.lo 64, *Dispaccio per la Consulta della voce dell'oglio di Gallipoli*. Cfr. anche CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment*, p. 97; MONTAUDO, *Economia pastorale*, pp. 322-325; DI STEFANO, *La ragione pastorale*, pp. 474-475; *Decreti voce Monteleone*, anni 1701, 1729 e 1754.

¹⁰⁷ Una linea non seguita da Santa Chiara, intanto con riferimento alla sospensione della pubblicazione della *voce* in attesa della sentenza. Di qui i ripetuti e fallimentari tentativi (1764, 1766, 1767) dell'Università di Gallipoli di spostare in Santa Chiara i processi intentati in Sommaria (*Atti voce Gallipoli*; ASN, RCS, AD, fs. 114, p. II, f.lo 64, *Dispaccio per la Consulta...*). Nel merito, Santa Chiara sostenne la conferma della *voce* del grano di Foggia del 1776 contro la 'moderazione' decisa dalla Sommaria (v. *supra*, n. 72).

¹⁰⁸ Del «dispaccio d'Azienda» che proponeva in Consiglio le *voci* della seta riferisce abbastanza sistematicamente Tanucci a Carlo III a partire dal 1763, cfr. *Lettere di Bernardo Tanucci*, pp. 169, 233, 339, 407, 472, ecc.

¹⁰⁹ CICOLELLA, *La seta*, pp. 303-308.

¹¹⁰ ASN, RCS, *Dispacci*, vol. 448, f. 295, 29 agosto 1787, cit. in E. ALIFANO, *Ancora intorno alla questione delle "voci" dell'olio nel dibattito della seconda metà del Settecento*, «Storia economica», I (1998), 1, p. 119, che però interpreta la decisione come un «esautoramento» della Sommaria e dei suoi ribassi; nello stesso senso MONTAUDO, *L'olio*, p. 434. Ma la questione della durata dei processi non era pretestuosa. Il problema era stato affrontato (e non risolto) col citato dispaccio 3 novembre 1778, che aveva prescritto alla Sommaria di decidere in 15 giorni e, in caso di *gravami* contro la sentenza, in altri 15 «definitivamente»; un termine, avrebbe constatato d'Ajello nel 1783, di «difficile esecuzione», perché il tribunale trattava i ricorsi sulle *voci* «colle formalità legali» delle cause ordinarie. Nel 1786-87 la situazione doveva essersi aggravata: la Sommaria fu ripetutamente sollecitata a 'disbrigare' le liti in corso sulle *voci* dell'olio di Seminara, della seta di Cosenza, del grano e dell'orzo di Foggia e di Barletta, e fu accusata dal Supremo Consiglio e dal re di «negligenza», di provocare

fare puramente di economia»¹¹¹, competenza esclusiva del Supremo Consiglio delle Finanze.

L'«interventismo» della Sommaria va dunque inquadrato e, in definitiva, ridimensionato nel contesto di un'inedita concezione della *voce* come oggetto di regolazione permanente da parte del governo¹¹², tanto che si potrebbero invertire i termini del problema, chiedendosi perché le *voci* del grano, dell'olio, ecc., a meno di ricorsi, restarono un affare solo locale. Di certo il mercato della seta aveva una caratteristica strutturale (indotta politicamente) che gli altri prodotti non presentavano: fin dal 1580 la produzione serica, anche se destinata all'esportazione, aveva in Napoli il suo sbocco pressoché unico¹¹³ e, pertanto, le *voci* calabresi erano già formate sulla base di una domanda distante dai luoghi di produzione, che «faceva il prezzo» quanto e forse più delle fiere e delle contrattazioni locali. Il governo, da questo punto di vista, non fa che istituzionalizzare (e sottrarre alla valutazione locale) l'ancoraggio dei prezzi calabresi al tono del mercato napoletano. Per grano e olio, com'è evidente, la situazione era diversa, per certi versi opposta: è Napoli, è il governo a ricavare dalle *voci* provinciali

l'«incaglio del Commercio», di danneggiare i produttori, di non rispettare le «precise e chiare determinazioni» sovrane che le imponevano di decidere «senza meno in un mese» (cfr. ASN, *MF*, registri, vol. 5; fs. 390, 4 dicembre 1786; fs. 397, 26 luglio 1787). Quando infine il Supremo Consiglio, prima ancora di ottenere l'approvazione regia, ordinò alla Camera «di non prender più parte» nei ricorsi ma passarli allo stesso Consiglio per le «opportune provvidenze», il sovrano accolse con toni insolitamente enfatici l'iniziativa, esprimendo «non solo» la sua approvazione, ma anche il suo «pieno e sommo gradimento», nonché la speranza che «tal provvedimento savissimo» ponesse fine alle «lagnanze che ha di continuo sentito [...] sulle lungherie della Camera» e ai «molti inconvenienti che erano giunti ad inquietar l'animo» del re, ASN, *MF*, fs. 1476, 10 settembre 1787.

¹¹¹ ASN, *MF*, fs. 2455, f. lo 17, D'Ajello al Supremo Consiglio delle Finanze, giugno 1789. Sintomatico che, un anno prima, si fosse ritenuto di chiarire che il fiscale di Cassa Sacra, che da alcuni anni prendeva parte alla decretazione della *voce* dell'olio di Seminara «invece dei Capi di Religione», dovesse partecipare «non in qualità, o come surrogato a' cennati Capi di Religione (i quali intervenivano forse come Teologi) ma per essere la Cassa Sagra uno de' più interessati alla regolare formazione della voce», ASN, RCS, *Dispacci*, vol. 453, f. 344, 26 aprile 1788. Sulla Cassa Sacra e sul rilievo dell'olio nella composizione delle sue rendite, A. PLACANICA, *Alle origini dell'egemonia borghese in Calabria. La privatizzazione delle terre ecclesiastiche (1784-1815)*, Salerno-Catanzaro 1979.

¹¹² Regolazione auspicata, in modalità assai diverse, da Jannucci che (a torto) la considerava conforme all'«antico stile» del Regno, *Economia del commercio*, pp. 687-688.

¹¹³ CICCOLELLA, *La seta*, pp. 266-288.

informazioni sull'andamento dei prezzi nelle diverse aree di produzione¹¹⁴, e anche su questa base determina, di anno in anno, le condizioni del raccolto e della sussistenza interna e l'opportunità di concedere o vietare l'esportazione¹¹⁵. È motivo di sconcerto che la carestia del 1763 non sia stata 'pronosticata' dalle voci del grano¹¹⁶, che continuarono cionondimeno ad essere rilevate e valutate in Consiglio di Stato¹¹⁷. La richiesta dell'ottobre del 1765 degli Eletti napoletani di bloccare l'esportazione di olio – si teme un raccolto scarso e la conseguente alterazione dei prezzi – è accolta il 12 dicembre, pochi giorni dopo la decretazione della voce di Gallipoli, tradizionalmente fissata il 6 dicembre; nel 1771 l'istanza è presentata in giugno, il governo la accoglie il 13 dicembre, e riapre le frontiere, due anni dopo, il 17 dicembre¹¹⁸.

Le voci, dunque, per il governo come per i negozianti regnicoli e forestieri, «sono come tanti banditori, che annunciano, e fanno a tutti palese quello, che manca, e quello, che abbonda nel Regno»¹¹⁹, sono indicatori, ma sono anche, tornando all'oggetto di queste pagine conclusive, regolatori degli scambi fatti e, in certa misura, di quelli che si faranno. Il governo fa sua questa funzione regolatrice, questo strumento che, come ogni altro strumento, può essere o non essere utilizzato, e che non porta in sé le sue finalità, che variano a seconda dei prodotti, dei contesti, degli anni, e nella loro variabilità rivelano, con la flessibilità dello 'strumento voce', l'instabilità e alcune delle fragilità dell'economia agricolo-commerciale del Regno. Un'economia an-

¹¹⁴ Nel 1736 la Giunta del Commercio, nel perorare la liberalizzazione del commercio del grano e confutare gli allarmismi sui possibili problemi di approvvigionamento di Napoli, suggeriva: «per tutto il mese di settembre di ciascun anno [la Città] pensi a farsi le debite provviste de' grani per l'abbondanza di questa Capitale, tempo, in cui sin dal precedente mese di luglio, e principio d'agosto si sanno pienamente i prezzi di essi, per le voci già uscite, e pubblicate», ASN, *Segreteria di Stato di Casa Reale*, fs. 752, 27 aprile 1736.

¹¹⁵ Cfr. MACRY, *Mercato e società*, p. 378 e *passim*.

¹¹⁶ «Noi fummo pur troppo infelici spettatori della loro fallacia nell'anno 1763. Le voci, che allora uscirono né basse, né alte annunciavano se non floridissima, almeno non tanto sterile, come fu la raccolta de' grani, e pure tutto a un tratto videsi questo Regno assalito da orribilissima fame, e i Magistrati, e'l Governo stesso affidati a quelle voci furono i primi ad esser ingannati, e trasandarono di prendere anticipatamente gli opportuni ricapiti», DI GENNARO, *Annona*, pp. 35-36.

¹¹⁷ ASN, *Pandetta Mottola*, fs. 31, f.lo 711, Il segretario d'Azienda Goyzueta al presidente della Sommaria Cavalcanti, Palazzo 13 settembre 1770.

¹¹⁸ Le date dei provvedimenti in MONTAUDO, *L'olio*, pp. 199 e 214.

¹¹⁹ DI GENNARO, *Annona*, p. 197.

cora alle prese col problema (e con l'etica) della sussistenza; e nella quale, in parte, la produzione è frammentata e povera, tanto che, al primo livello dello scambio, è l'offerta di credito a generare l'offerta di prodotto; un'economia, infine, la cui proiezione internazionale interseca, di periodo in periodo, pochi piani (Genova, Marsiglia, Venezia, Londra, Amsterdam, Amburgo) non sempre disposti a farsi intercettare.

Di là dalle cause strutturali, da metà '700 si registra un'intensificazione di tali fenomeni: della questione annonaria – dal 1755, un trentennio di raccolti cerealicoli mediocri alternati ad annate «di penuria alimentare e di prezzi in rialzo»¹²⁰ –; del ricorso al credito mercantile – non misurabile, ma numerose testimonianze rinviano, oltre che ad una diffusa condizione di bisogno, ai maggiori investimenti stimolati dall'incremento dei prezzi e della domanda internazionale e all'indebolimento della funzione creditizia dei feudatari (ad es., somministrazione a titolo gratuito delle sementi)¹²¹ –; della 'esposizione' della produzione interna alla domanda internazionale – blandita fin dai primi anni di regno di Carlo di Borbone ma portatasi su quantitativi importanti solo a metà secolo e, ancor più, dopo la metà degli anni '60¹²². La regolazione delle *voci* (quando esercitata) rivela gli obiettivi o le emergenze volta a volta prioritari. Nelle «straordinarie, inopinate e troppo critiche circostanze» del 1764 è la tutela della «gente miserevole» che induce a fissare d'autorità *voci* del grano «ragionevoli», delle quali i creditori si dovranno «contentare»¹²³. Nel '78, con l'inaspettato crollo della domanda estera seguito allo scoppio del conflitto anglo-francese, è il timore di una futura contrazione del credito agli *industrianti* di seta, «che è il solo nerbo, che stimola e ne promuove

¹²⁰ MACRY, *Mercato e società*, p. 448 e *passim*.

¹²¹ Cfr. R. VILLARI, *Mezzogiorno e contadini nell'età moderna*, Laterza, Bari 1961, pp. 40-44; P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Laterza, Bari 1977, pp. 243-244. All'inizio del nuovo secolo, per offrire ai coloni pugliesi credito non *alla voce*, si proponeva, con l'istituzione di una *Cassa di prestito* pubblica, di «insinuarsi [ai] Baroni di somministrare loro l'aiuto corrispondente alle proprie terre, che coltivano. Quando poi richiesti a ciò si negassero, e le Terre restassero insemiinate, non potranno quei dati coloni essere tenuti al pagamento de' convenuti estaghi per quell'anno», ASN, MF, fs. 1634, *Articoli contenuti nella Memoria rassegnata a SE il Sig. D. Giuseppe Zurlo Segretario di Stato e d'Azienda, per promuovere l'Agricoltura nelle Provincie della Puglia*.

¹²² MONTAUDO, *L'olio*, pp. 146-149; CICCOLELLA, *La seta*, pp. 235-239.

¹²³ ASN, RCS, *Consultationum*, vol. 270, ff. 233-235v, 28 maggio 1764. La consulta prelude alla Prammatica *De annona* del 9 giugno, che stabilì il prezzo dei cereali accreditati nei mesi precedenti (cd. *voce di maggio*).

l'industria», a determinare il ribasso dell'«erronea voce» decretata a Monteleone e a Cosenza¹²⁴, voce che invece, in altri anni, fu aumentata per «soccorrere» i produttori¹²⁵. Nell'84 è la bilancia commerciale che motiva l'abbassamento della voce dell'olio di Gallipoli: «il genere degli olj è il principale, che proporziona l'interesse del commercio con le nazioni estere, e la voce, che si fa di tal genere, non riguarda l'interesse particolare de' venditori, e compratori di esso, ma l'interesse universale di tutto il Regno, dello Stato, e del publico Commercio»¹²⁶.

I conflitti attorno alle voci sono un epifenomeno delle tensioni produttive e commerciali che attraversano il Regno; trasferiti al livello centrale, possono essere risolti perseguendo un interesse pubblico che travalica gli interessi dei contraenti *alla voce*, e che può essere più ampio o diverso rispetto a quello che talvolta informa le decretazioni delle autorità locali. I «ribassi» delle voci – che discendano dalla mera valutazione delle condizioni di mercato nelle aree di produzione cui le voci appartengono, o dall'esigenza di calmierare i prezzi dei generi annonari, o dalla volontà di alimentare il credito alla produzione o di non perdere sbocchi esteri – vanno, di fatto, «a favore» dei negozianti. Ma tutt'altro è affermare che sono attuati nel loro 'privato' interesse, o, come pure sarebbe plausibile, nell'interesse del Commercio. Perché, come le voci non esprimono e non risolvono sempre e soltanto il conflitto produttori-negozianti, così i negozianti, nel Mezzogiorno settecentesco, non sono solo commercianti. Sono il «necessario mezzo» del «Commercio [...] in grande»¹²⁷, e sono anche chiamati ad erogare credito al consumo e alla produzione in condizioni di elevata incertezza, a sostenere l'agricoltura (in grande e in piccolo) e l'industria serica (parcellizzata), ad ammassare in partite vendibili prodotti delle più varie provenienze, quantità e qualità, a immobilizzare per mesi e anni ingenti capitali per ottenere un prodotto spesso difficile da collocare. L'intervento pubblico sulle voci sembra 'favorirli', di fatto ne perpetua e, in certa misura, ne istituzionalizza il ruolo multiforme, tanto da imporre alla Sommaria di sentirne il parere prima di sentenziare sulle voci¹²⁸. Ma di quell'intervento, di quel ruolo, i nego-

¹²⁴ ASN, MF, fs. 1342, Il segretario d'Azienda Goyzueta al re, 25 agosto 1778.

¹²⁵ Ad esempio nel 1768 (ASN, *Pandetta miscellanea*, fs. 32, f.lo 47) e nel '69 (*Lettere di Bernardo Tanucci*, p. 545). Stando alle lettere di Tanucci, il sovrano, domanda estera permettendo, sosteneva le voci calabresi contro le manovre al ribasso di «baroni e mercanti».

¹²⁶ *Consulta voce Gallipoli*.

¹²⁷ PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità*, pp. 159-161.

¹²⁸ Col più volte citato dispaccio 3 novembre 1778, con cui si prescrive alla Som-

zianti avvertivano forse i rischi e il peso se, prima che le *voci* affiorassero al dibattito pubblico, prima di diventare 'lupi', tentarono di contenere il 'favore' loro dimostrato¹²⁹.

DANIELA CICCOLELLA
 CNR - Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo

maria di «sentire» la Borsa sui ricorsi contro le *voci*. Si noti che la Borsa, istituita appena quattro mesi prima, era deputata alla fissazione dei cambi con l'estero ma aveva anche facoltà di proporre al sovrano riforme in campo commerciale, G.M. GALANTI, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, I, nel Gabinetto Letterario, Napoli 1787, p. 268.

¹²⁹ Il surriferito dispaccio era formulato in termini invero ambigui laddove incaricava la «sola» Sommara dello «stabilimento» delle *voci* «di tutti i prodotti del Regno»: il provvedimento escludeva la competenza di Santa Chiara come tribunale d'appello, ma poteva anche essere recepito come istitutivo di un'autonoma potestà della Sommara, «intesi i Deputati della Borsa», di decidere le *voci*. Ebbene, informata del dispaccio, la Borsa chiese di limitare l'ambito d'intervento della Sommara (e quindi della stessa Borsa) al solo caso di ricorsi contro le decretazioni locali, e che i ricorsi (presentati talora mesi dopo la decretazione) dovessero essere elevati entro un mese, dovendo altrimenti restare le *voci* «immutabilmente a quel prezzo, che siano state fatte nei luoghi, e da quei Magistrati che son soliti a farle», ASN, MF, fs. 4865, Il segretario d'Azienda Goyzueta al presidente della Sommara Cavalcanti, 30 gennaio 1779.